SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 17 agosto 2022 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Orlandi Silvano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 2 luglio 2020;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Orlandi Silvano;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2022 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Orlandi Silvano, nato a Castel San Niccolò (AR) il 23 marzo 1939.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1906

22A04713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Kubota Emiko.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 27 novembre 2020;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore della signora Kubota Emiko;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2022 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla signora Kubota Emiko, nata a Tokio (Giappone) il 4 agosto 1936.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1905

22A04714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Centanin Antonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 23 novembre 2021;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Centanin Antonio;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2022;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2022 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Centanin Antonio, nato a Viggiù (VA) il 12 luglio 1967.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1904

22A04715

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2022.

Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri». Istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e modifiche relative all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determine del segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'art. 24-*quater*, relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;

Visto, altresì, l'art. 31, comma 1, del predetto decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede l'incremento della dotazione organica dirigenziale di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare ad apposita struttura della PCM individuata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto, inoltre, il comma 2 del medesimo art. 31 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale dispone, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di un contingente di cinque esperti, di cui due designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, e che tale contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999;

Ritenuto necessario adeguare l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto disposto dai citati articoli 9 e 31 del decreto-legge n. 36 del 2022;

Ritenuto, in particolare, che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità si articoli, al suo interno, in non più di un Ufficio di livello dirigenziale generale e in non più di tre Servizi di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere all'istituzione di un apposito Ufficio autonomo denominato «Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali», articolato in non più di due Servizi di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto opportuno che l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dal presente decreto, si avvalga del contingente di esperti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. È istituito l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera m-*quater* è inserita la seguente: «m-*quinquies*) Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali»;

b) l'art. 24-*quater*) è sostituito dal seguente:

«Art. 24-*quater*

Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

1. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità.

2. L'Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche, per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia,

in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l''esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi sociosanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati; promuove, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità.

3. L'Ufficio autonomo si articola in non più di un Ufficio e non più di tre Servizi.»;

c) dopo l'art. 24-*quater*), è inserito il seguente:

«Art. 24-*quinquies*

Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali

1. L'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. L'Ufficio si articola in non più di due Servizi e si avvale del contingente di esperti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali.

2. L'attuale organizzazione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità resta ferma sino alla emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 9 e 31 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, citati in premessa, e dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1995

22A04609

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria e con la quale sono stati stanziati euro 1.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 gennaio 2022, n. 846 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di

Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 20 aprile 2022 del Presidente della Regione Piemonte - Commissario delegato con la quale è stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti relative alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2, dell'art. 25, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati il giorno 25 maggio 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Piemonte;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 26 luglio 2022;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, è integrato di euro 8.596.400,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A04711

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Treviso e di Padova, nell'area dell'Alto Vicentino e nei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza e di Longare, in Provincia di Vicenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e con la quale sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e con la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021 con la quale sono state integrate di euro 3.406.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per le misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021 con la quale lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell'area dell'Alto Vicentino in Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 marzo 2021, n. 761 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della

protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 12 luglio 2021, del 5 e 19 ottobre 2021, del 9 novembre 2021 del Presidente della Regione Veneto e dell'8 ottobre 2021 del Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 761 del 2021 con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la nota del Commissario delegato del 21 luglio 2022 di cui all'ordinanza 761 del 30 marzo 2021, con la quale si attesta la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione redatti, gestiti e coordinati dalla medesima Regione con gli ambiti di azione relativi alla difesa del suolo e agli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico;

Atteso che gli elementi di dettaglio a conferma dell'attestazione di cui alla citata nota del Commissario delegato del 21 luglio 2022 saranno in ogni caso delineati nell'ambito della definizione puntuale dei piani degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della sopra citata ordinanza n. 761 del 2021;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 4 febbraio 2022 e del 26 luglio 2022;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è integrato di euro 31.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A04712

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nell'ambito del programma Euratom 2021. (Decreto n. 14/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 1314/2013 del 16 dicembre 2013, concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2014-2018 a complemento del programma quadro «*Horizon* 2020» per la ricerca e l'innovazione;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 1563 del 15 ottobre 2018, concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2019-2020 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «*Horizon* 2020» e che abroga il regolamento n.1314/2013;

Considerato che il Programma quadro *Horizon* 2020 riguardante la programmazione 2014-2020 ha ricevuto da parte della UE la proroga della scadenza, causa COVID-19, al 2022;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 765/2021 del 10 maggio 2021, concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro «*Horizon Europe*» per la ricerca e l'innovazione e che abroga il regolamento n. 1563/2018;

Visto lo *Specific Grant Agreement Fusion for energy* F4E- FPA -327 (PMS-DG): SG07 sottoscritto in data 20 febbraio 2020, riguardante la realizzazione di un prototipo nell'ambito del *Partnership Agreement* per lo sviluppo ed il disegno diagnostico della «*Radial Neutron Camera*» che prevede tra i beneficiari l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Visto il *Grant Agreement Project* 101052200 - EUROfusion sottoscritto in data 7 dicembre 2021, che prevede tra i beneficiari il consorzio per l'attuazione del progetto *Divertor Tokamak Test* DTT S.c.a.r.l. nell'ambito del quale opera ENEA;

Vista la nota n. 0038155 del 21 dicembre 2021 con la quale il Ministero della transizione ecologica Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom, di competenza ENEA, pari ad euro 30.716.394,30;

Vista la successiva nota di integrazione n. 0018531 del 13 giugno 2022, con la quale il suddetto Ministero della transizione ecologica - Direzione generale della competitività ed efficienza energetica, delinea il totale delle attività svolte da ENEA per «EUROFusion» per un importo complessivo pari ad euro 35.711.658,00: di cui euro 19.399.610,00 per *Horizon* 2020, euro 15.586.182,00 per *Horizon Europe* ed euro 725.866,00 per *Fusion for Energy*;

Considerato che a fronte dell'importo complessivo del suddetto programma di euro 35.711.658,00 la quota a carico del bilancio dell'Unione europea è pari ad euro 4.995.264,00;

Considerato che la richiesta di cofinanziamento nazionale al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, pari ad euro 30.716.394,00, prevede per l'annualità 2021 una coesistenza di risorse che riguardano la proroga del Programma quadro *Horizon* 2020 per un importo pari ad euro 17.409.212,00, la prima annualità del Programma quadro *Horizon Europe* per un importo pari ad euro 12.882.656,00 e l'importo di euro 424.526,00 da attribuire al programma *Fusion for Energy* (F4E) e che sul sistema finanziario Igrue l'intervento è stato censito con codice: ENEA2021;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 15 giugno 2022, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom, per l'annualità 2021 è pari complessivamente ad euro 30.716.394,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di 30.716.394,00 in favore dell'ENEA sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall' ENEA.

3. Il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale competitività ed efficienza energetica effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1212

22A04613

DECRETO 23 giugno 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE18 NAT/IT/000846 - LIFE ELIFE «Elasmobranchs Low-Impact Fishing Experience», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 15/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

VISTO il *Grant Agreement* n. LIFE 18 ELIFE NAT/IT/000846 - LIFE ELIFE - *«Elasmobranchs Low-Impact Fishing Experience»* per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 3 ottobre 2019 tra la Commissione europea e la Stazione zoologica *Anton Dohrn*, beneficiario incaricato del coordinamento, il cui costo complessivo è pari a 3.360.445,00 euro, di cui euro 2.016.267,00 a carico del bilancio dell'Unione europea e 1.344.178,00 euro a titolo di cofinanziamento nazionale;

Considerato che nel citato *Grant Agreement* tra i beneficiari associati risulta essere presente il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (CNR-IRBIM);

Considerato che detto progetto per la parte di competenza dell'Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche ha un costo complessivo di euro 456.890,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 274.134,00 e l'Italia per la restante quota pari a euro 182.756 e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice CNRLIFEELIFE;

Vista la nota Ministero dell'università e della ricerca n. 6507 del 13 aprile 2022, che, a fronte di contributi comunitari pari a 274.134,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in euro 109.653,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza dell'Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche resta a carico dello stesso;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 15 giugno 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE 18 ELIFE NAT/IT/000846 *«Elasmobranchs Low-Impact Fishing Experience»*, che ha durata dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2024, approvato

dalla Commissione europea nell'ambito dello strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 109.653,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per le ricerche biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE 18 ELIFE NAT/IT/000846, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 32.895,90 euro, pari al trenta per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

un secondo prefinanziamento di 43.861,20 euro, pari al quaranta per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant Agreement*.

3. il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1163

22A04612

DECRETO 23 giugno 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE 17 FALKON NAT/IT/000586 - LIFE FALKON «Fostering the breeding range expansion of central – eastern Mediterranean Lesser Kestrel populations», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 16/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* LIFE 17 FALKON NAT/IT/000586 dal titolo *«LIFE FALKON - Fostering the breeding range expansion of central – eastern Mediterranean Lesser Kestrel populations»* stipulato il 12 giugno 2018 tra la Commissione europea e l'Associazione per la cooperazione transregionale locale e europea (TECLA), beneficiario incaricato del coordinamento e modificato dall'*Amendment* n. 1 del 27 settembre 2022 con il quale viene stipulato un nuovo accordo tra la Commissione europea e il CNR - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) subentrato all'Associazione per la cooperazione transregionale locale e europea (TECLA), che assume il ruolo di coordinatore del progetto, il cui costo complessivo è pari a 1.724.304,00 euro, di cui euro 1.103.064,00 a carico del bilancio dell'Unione europea, 550.080,00 euro a titolo di cofinanziamento nazionale ed euro 71.160 a carico di privati (CARIPLO);

Considerato che il progetto per la parte di competenza del CNR-IRSA, ha un costo complessivo di euro 306.431,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 133.908,00 e l'Italia per la restante quota pari a euro 172.523,00 e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue codice CNRLIFEFALKON;

Vista la nota Ministero dell'università e della ricerca n. 7245 del 28 aprile 2022, che, a fronte di contributi comunitari pari a 133.908,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in euro 110.363,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza dell'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del richiamato Consiglio nazionale delle ricerche resta a carico dello stesso;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 15 giugno 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE 17 FALKON NAT/IT/000586 *«LIFE FALKON – Fostering the breeding range expansion of central - eastern Mediterranean Lesser Kestrel populations»*, che ha durata dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2022, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 110.363,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE 17 FALKON NAT/IT/000586, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 33.108,90 euro, pari al trenta per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

un secondo prefinanziamento di 44.145,20 euro, pari al quaranta per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant Agreement.*

3. il Ministero dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1205

22A04611

DECRETO 2 agosto 2022.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON IL

CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E CON IL

CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 13.3, le parole «In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dal debito autorizzato e

non contratto formatosi nell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti «In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018»;

b) al paragrafo 13.3, dopo le parole «Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione.» sono inserite le seguenti «Anche con riferimento all'equilibrio di bilancio, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano l'eventuale quota determinata dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018»;

c) al paragrafo 13.3, dopo le parole «(già considerato nel risultato di competenza).» sono inserite le seguenti: «Con riferimento all'equilibrio complessivo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, indicano:

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»;

d) al paragrafo 13.4, dopo le parole «Il prospetto degli equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie» sono inserite le seguenti «e, in caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:

la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»;

e) al paragrafo 13.5, la parola «quantitiva» è sostituita dalla seguente «quantitativa»;

f) al paragrafo 13.6, la parola «protarsi» è sostituita dalla seguente «protrarsi»;

g) al paragrafo 13.10.4, la tabella «2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura» è sostituita dalla seguente:

INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO PER FONTE DI COPERTURA	Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto	Impegni imputati all'esercizio N+1	Impegni imputati all'esercizio N+2	Impegni imputati agli esercizi successivi	Totale impegni per fonte di copertura
Investimenti finanziati dal risultato di amministrazione					
Investimenti finanziati dal Fondo pluriennale vincolato di entrata					
Investimenti finanziati da entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3)					
Investimenti finanziati dalle entrate in c/capitale					
Investimenti finanziati da entrate per partite finanziarie					
Investimenti finanziati da debito accertato					
Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che peggiorano il disavanzo di amministrazione					
Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che non peggiorano il disavanzo di amministrazione (il disavanzo di competenza è compensato da....*indicare se trattasi della gestione positiva dei residui, della riduzione del risultato di amministrazione non applicato al bilancio*)[1]					
Totale investimenti dell'esercizio					

h) al paragrafo 13.10.4, la tabella «3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-*bis* del comma 6, dell'art. 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)» è sostituita dalla seguente:

Capitolo bilancio gestionale	Descrizione capitolo	Numero impegno	Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto finanziati da debito autorizzato e non contratto	Importo pagato	Residui passivi da rinviare all'esercizio successivo
	A) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che peggiorano il risultato di amministrazione				
	B) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che non peggiorano il disavanzo di amministrazione [1]				
Totale					

i) al paragrafo 13.10.5, le parole «determinato il disavanzo da debito autorizzato» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato»;

Art. 2.

Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Il paragrafo 5.3.4-*bis* del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente:

5.3.4-*bis* La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi nel corso dell'esercizio è pari all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio destinati alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'art. 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-*bis*. In ogni caso, i maggiori accertamenti cui non è stata attribuita una specifica destinazione concorrono alla determinazione del risultato di competenza, del risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato e non contratto alla fine dell'esercizio.

In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto può determinare saldi di competenza negativi da debito autorizzato e non contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi di competenza determinata da «debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di competenza da DANC», «Equilibrio di competenza negativo da DANC» e «Equilibrio complessivo negativo da DANC».

I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La quota del disavanzo di amministrazione determinata dal «Debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di amministrazione da DANC».

L'Equilibrio complessivo negativo da DANC può non determinare la formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

Il disavanzo di amministrazione da DANC è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

Art. 3.

Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti «2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili».

Art. 4.

Allegato 10 – Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a. il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

b. il prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 4.

Roma, 2 agosto 2022

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il Capo del Dipartimento per gli affari regionale e le autonomie
SINISCALCHI

ALLEGATO *1*

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO
(*solo per le Regioni*)

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente [1]	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Entrate titoli 1-2-3	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(+)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)[4]	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale [4]	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo) C/1) [5]	(-)	
Rimborso prestiti	(-)	
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
A/1)Risultato di competenza di parte corrente		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N [14]	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio [15]	(-)	
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[16]	(-)	
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(-)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)[4]	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)[4]	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale [4]	(+)	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti [9]	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo) C/1) [5]	(+)	
B1) Risultato di competenza in c/capitale		-
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N [14]	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio [15]	(-)	
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[16]	(-)	
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)(4)	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)(4)	(+)	
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		-
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		-
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		-

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		**0,00**
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		**0,00**
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		**0,00**
di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. (10)		0,00
di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amm. (10)		0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1)Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N (11)	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie(13)	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1)Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (11)	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (13)	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5) Indicare l'importo della lettera C/1)

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo

(10) Valorizzare solo se D/3 è negativo. I saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .

(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente

(12) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione . e regioni a statute ordinarie considerano solo le entrate non sanitariedell'avanzo/disavnzo di competenza.

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statute ordinario considerano solo le entrate non sanitarie

(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale

(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

ALLEGATO 2

Allegato 2

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione [1] *di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità*			**Disavanzo di amministrazione**[3]		
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti [4]		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [2] *di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito*					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [2]					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			**Titolo 1** - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [5]		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			**Titolo 2** - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [5] *di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito*		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [5]		
Totale entrate finali……………….	-	-	**Totale spese finali……………….**	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti			**Titolo 4** - Rimborso di prestiti *Fondo anticipazioni di liquidità* [6]		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro		
Totale entrate dell'esercizio	-	-	**Totale spese dell'esercizio**	-	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	-	-	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	-	-
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	-	-
*di cui Disavanzo **di competenza** da debito autorizzato e non contratto **(DANC)*** [7] **TOTALE A PAREGGIO**	0,00	0,00	**TOTALE A PAREGGIO**	0,00	0,00

GESTIONE DEL BILANCIO	0,00
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	0,00
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)[8]	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)[9]	
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**0,00**
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) [7]	

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	0,00
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)[10]	
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**0,00**
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiorna il disavanzo di amm. [7]	
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.

22A04610

DECRETO 9 agosto 2022.

Indicazione del prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. DT6/RE dell'8 luglio 2022, che ha disposto per il 14 luglio 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. DT6/RE dell'8 luglio 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2022, emessi con decreto n. DT6/RE dell'8 luglio 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 0,722%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,273.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 99,273.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,224% e a 1,719%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A04799

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2022.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2017, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione G. B. Bietti relativamente alla disciplina di «Oftalmologia» con riferimento alla sede di Roma, via Livenza n. 3 (sede legale e operativa) e di via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda ospedaliera «San Giovanni Addolorata»;

Vista la nota del 14 aprile 2020 con la quale la l'IRCCS «Fondazione G.B. Bietti», (codice fiscale n. 07864670588 / partita IVA n. 01891741009), ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale IRCCS per la menzionata disciplina di «Oftalmologia»;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione nominata con il decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 13 maggio 2020, a seguito delle riunioni da remoto, stante l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID-19, del 22 gennaio 2021, 9 aprile 2021 e 21 maggio 2021, ques'ultima in collegamento in videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dell'Istituto in questione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. U.0376405 del 14 aprile 2022 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Tenuto conto di quanto precisato dalla Direzione generale della ricerca e innovazione con la nota prot. n.2304 del 16 giugno 2022;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. É confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti» con sedi a Roma, via Livenza n. 3 (sede legale e operativa) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda ospedaliera «San Giovanni Addolorata».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 5 luglio 2022

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

22A04620

DECRETO 29 luglio 2022.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettera *a)* e lettera *d)* del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: dipianone, pentil MDA 19, MDA 19, iso-3-CMC, desmetilmoramide, analogo pent-4-ene di MDA 19, analogo 5-fluoropentile di MDA 19, descloroclotizolam, bretazenil e 4-Cl-3-MMC, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo settembre-novembre 2021;

Considerato che le sostanze dipianone, iso-3-CMC, desmetilmoramide, analogo pent-4-ene di MDA 19 sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la citata sostanza analogo pent-4-ene di MDA 19 e le sostanze pentil MDA 19, MDA 19, analogo 5-fluoropentile di MDA 19 appartengono ad una sottoclasse di cannabinoidi sintetici - definita «OXIZID" sulla base di una nuova convenzione di nomenclatura sviluppata negli USA dagli scienziati di Cayman Chemical e NPS Discovery del *Center for Forensic Science Research & Education* (CFSRE) - che è comparsa recentemente sul territorio europeo, in Germania, Francia, Ungheria, Bulgaria, come potenziale sostituto dei tradizionali cannabinoidi sintetici a base indolica ed indazolica, in seguito alla dichiarazione della Cina di porre i cannabinoidi sintetici sotto controllo generico nel luglio 2021;

Tenuto conto che la sostanza 4-Cl-3-MMC, identificata per la prima volta in Europa nell'ambito di un sequestro effettuato dalla polizia svedese ad Uppsala il 9 agosto 2021, risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella Tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario, in relazione al citato sequestro, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione di detta sostanza per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Considerato che le sostanze descloroclotizolam e bretazenil sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella IV di cui al testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 13 ottobre 2021, 11 novembre 2021 e 22 dicembre 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze dipianone, iso-3-CMC, desmetilmoramide, analogo pent-4-ene di MDA 19, pentil MDA 19, MDA 19, analogo 5-fluoropentile di MDA 19 e della specifica indicazione della sostanza 4-Cl-3-MMC e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico delle sostanze descloroclotizolam e bretazenil;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2022, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze dipianone, iso-3-CMC, desmetilmoramide, analogo pent-4-ene di MDA 19, pentil MDA 19, MDA 19, analogo 5-fluoropentile di MDA 19 e della specifica indicazione della sostanza 4-Cl-3-MMC e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico delle sostanze descloroclotizolam e bretazenil;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla

diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4-Cl-3-MMC (denominazione comune)

1-(4-cloro-3-metilfenil)-2-(metilammino)propan-1-one (denominazione chimica)

4-cloro-3-metilmetcatinone (altra denominazione)

3-metil-4-clorometcatinone (altra denominazione)

3-metil-4-CMC (altra denominazione)

analogo pent-4-ene di MDA 19 (denominazione comune)

N-[(Z)-(2-osso-1-pent-4-enil-indolin-3-ilidene)ammino]benzammide) (denominazione chimica)

N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-2,3-diidro-1H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)

N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)

BZO-4en-POXIZID (altra denominazione)

BZO-4en-PentOXIZID (altra denominazione)

4en-MDA-19 (altra denominazione)

analogo 5-fluoropentile di MDA 19 (denominazione comune)

N-[(Z)-[1-(5-fluoropentil)-2-osso-indolin-3-ilidene]ammino]benzammide (denominazione chimica)

N'-[(3Z)-1-(5-fluoropentil)-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)

N'-(1-(5-fluoropentil)-2-ossoindolin-3-ilidene)benzoidrazide (altra denominazione)

5F-MDA-19 (altra denominazione)

5F-BZO-POXIZID (altra denominazione)

BZO-5F-POXIZID (altra denominazione)

desmetilmoramide (denominazione comune)

4-(4-morfolinil)-2,2-difenil-1-(1-pirrolidinil)-1-butanone (denominazione chimica)

1-(4-morfolino-2,2-difenilbutirril)pirrolidina; (altra denominazione)

R530 (altra denominazione)

dipianone (denominazione comune)

4,4-difenil-6-(pirrolidin-1-il)eptan-3-one (denominazione chimica)

pipadone (altra denominazione)

diconal (altra denominazione)

N-pirrolidino-metadone (altra denominazione)

dipipanone pirrolidinil (altra denominazione)

Hoeschst 10819 (altra denominazione)

iso-3-CMC (denominazione comune)

1-(3-clorofenil)-1-(metilammino)propan-2-one (denominazione chimica)

isoclofedrone (altra denominazione)

iso-3-clorometcatinone (altra denominazione)

MDA 19 (denominazione comune)

N-[(Z)-(1-esil-2-ossoindol-3-ilidene)ammino]benzammide (denominazione chimica)

N'-(1-esil-2-ossoindolin-3-ilidene)benzoidrazide (altra denominazione)

N'-[(3Z)-1-esil-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)

pentil MDA 19 (denominazione comune)

N-[(Z)-(2-osso-1-pentil-indolin-3-ilidene)ammino]benzammide (denominazione chimica)

N'-[(3Z)-2-osso-1-pentil-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)

acido benzoico (2Z)-2-(1,2-diidro-2-osso-1-pentil-3H-indol-3-ilidene)idrazide (altra denominazione)

analogo pentilico di MDA-19 (altra denominazione)

BZO-POXIZID (altra denominazione)

5C-MDA-19 (altra denominazione)

2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

bretazenil (denominazione comune)

1,1-dimetiletil 8-bromo-11,12,13,13a-tetraidro-9-osso-9H-imidazo[1,5-a]pirrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepina-1-carbossilato (denominazione chimica)

Ro 16-6028 (altra denominazione)

bretazenilum (altra denominazione)

descloroclotizolam (denominazione comune)

2-cloro-9-metil-4-fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina (denominazione chimica)

clotizolam-2 (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2022

Il Ministro: SPERANZA

22A04717

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2022.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 30 ottobre 2019, del 30 ottobre 2020, del 17 dicembre 2020, del 21 luglio 2021, del 30 settembre 2021, del 16 novembre 2021, del 21 dicembre 2021 e del 27 giugno 2022 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate.

AVENA SATIVA

SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20575	Naomi	Isea S.r.l. - Corridonia (MC)

FRUMENTO DURO

SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20580	Lucso	Isea S.r.l. - Corridonia (MC)
20596	Geniale	Isea S.r.l. - Corridonia (MC)

FRUMENTO TENERO

SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
20578	Darma	Isea S.r.l. - Corridonia (MC)

ORZO DISTICO

SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
19595	Gluck	Isea S.r.l. - Corridonia (MC)
20583	Mita	Isea S.r.l. - Corridonia (MC)

TRITICALE

SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
19598	Pitino	Isea S.r.l. - Corridonia (MC)

MAIS

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
20107	Obvious	400	HS	Limagrain Europe S.A. - Francia

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi *standard*» e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*».

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione in purezza**	**Lista Registro**	**Ibrido**
Cardo	4056	Mater Cyn 01	Novamont Spa	A	
Cece	4148	Iago	Isea S.R.L.	A	
Cece	4152	Jafar	Isea S.R.L.	A	
Cece	4150	Sceicco	Isea S.R.L.	A	
Cetriolo	4156	Augusto	Incao S.A.S. Di Incao S. & C.	A	H
Cipolla	4059	Meta	De Corato Sementi	A	H
Cipolla	4082	Sedesta	Sumika Agrotech Co.,Ltd	A	H
Mais Dolce	4219	Mirador	Tera Seeds Srl Cons.	A	H
Peperone	4295	Jelly	S.A.I.S. Societa' Agricola Italiana Sementi	B	H
Peperone	4289	Sugar	S.A.I.S. Societa' Agricola Italiana Sementi	B	H
Peperone	3955	Alicudi	Southern Seed S.R.L.	A	H
Peperone	3956	Panarea	Southern Seed S.R.L.	A	H
Peperone	4234	Cupolone	Meridiem Seeds S.L.	A	H
Peperone	3855	AK3807	Akira Seeds S.L	A	H
Peperone	3805	AK3805	Akira Seeds S.L	A	H
Peperone	3806	AK3806	Akira Seeds S.L	A	H
Pomodoro	4116	Ioulia	Nirit Seeds Ltd	A	H
Pomodoro	4231	MG516	MG Seeds Srl	A	H
Pomodoro	4232	MG517	MG Seeds Srl	A	H
Pomodoro	4233	MG518	MG Seeds Srl	A	H
Pomodoro	4211	Purpural Star	EUGENSEED GENETICS S.R.L.S.	A	H
Pomodoro	4166	Sunbrown	Tokita Seed Co., Ltd	A	H
Cardo	4056	Mater Cyn 01	Novamont S.P.A.	A	

3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie ed ortive di cui ai commi 1 e 2 sono depositati presso questo Ministero.

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
19735	Mais	KWS Romulo	Romulo

Art. 3.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
21058	Mais	ISH721	Agroalimentare Sud S.p.A.	Adriatica S.p.A.
21062	Mais	PSX188231	Agroalimentare Sud S.p.A.	Adriatica S.p.A.
21160	Mais	PSX198231B	Agroalimentare Sud S.p.A.	Adriatica S.p.A.
21065	Mais	Surista	Agroalimentare Sud S.p.A.	Adriatica S.p.A.
11765	Frumento tenero	Genesi	Società Produttori Sementi S.p.A. e Semia Srl	Semia Srl
7775	Frumento duro	Levante	Società Produttori Sementi S.p.A. e Semia Srl	Semia Srl
11842	Frumento duro	Gibraltar	S.I.S. Società Italiana Sementi e Syngenta Italia S.p.A.	S.I.S. Società Italiana Sementi e Società Produttori Sementi S.p.A.
13736	Frumento duro	Asterix	S.I.S. Società Italiana Sementi e Syngenta France S.A.S.	S.I.S. Società Italiana Sementi e Società Produttori Sementi S.p.A.
14375	Frumento duro	Chistera	Syngenta France S.A.S.	Società Produttori Sementi S.p.A.
8937	Frumento duro	Anco Marzio	ETS Claude Camille Benoist e S.I.S. Società Italiana Sementi	S.I.S. Società Italiana Sementi e Società Produttori Sementi S.p.A.
15055	Frumento duro	Deltanis	S.I.S. Società Italiana Sementi e Syngenta France S.A.S.	S.I.S. Società Italiana Sementi e Società Produttori Sementi S.p.A.
16400	Frumento duro	Idefix	S.I.S. Società Italiana Sementi e Syngenta Partecipation AG	S.I.S. Società Italiana Sementi e Società Produttori Sementi S.p.A.
17941	Frumento duro	Matusalem	S.I.S. Società Italiana Sementi e Syngenta Partecipation AG	S.I.S. Società Italiana Sementi e Società Produttori Sementi S.p.A.
13735	Frumento duro	Obelix	S.I.S. Società Italiana Sementi e Syngenta France S.A.S.	S.I.S. Società Italiana Sementi e Società Produttori Sementi S.p.A.
14376	Frumento duro	Mario	Syngenta France S.A.S.	Società Produttori Sementi S.p.A.
18753	Frumento duro	Malakos	Isea Srl	Isea Srl e CREA-IT-RM – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnnovo
18801	Orzo polistico	KWS Parallele	KWS Momont SAS	24/10/2019
15782	Frumento tenero	Rayol	KWS Momont SAS	07/10/2015
17183	Frumento tenero	KWS Forlì	ETS A. Momont Hennette et ses fils	23/10/2017
8300	Sorgo	Pareo	Caussade Semences	11/02/2014

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2022

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

22A04614

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in qualità di specialità tradizionale garantita in forza al regolamento (CE) n. 2557/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2557/98 del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite la «Mozzarella»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica non minore del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella» di cui sopra;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2022/1291 del 22 luglio 2022, è stata approvata la modifica non minore del disciplinare di produzione di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite (Mozzarella STG);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della S.T.G. «Mozzarella», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella Tradizionale», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1291 della Commissione del 21 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L - 196 del 25 luglio 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la specialità tradizionale garantita «Mozzarella Tradizionale», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 agosto 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

"Mozzarella Tradizionale"
n. UE:
"Italia"

1. NOME (NOMI) DA REGISTRARE

"Mozzarella Tradizionale"

2. TIPO DI PRODOTTO [CFR. ALLEGATO XI]

1.3 Formaggi

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

3.1. Specificare se il prodotto:

☒ è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

☐ è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

3.2. Specificare se il nome:

☐ è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

☒ designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

4. DESCRIZIONE

4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

La mozzarella tradizionale è un formaggio fresco a pasta filata, molle (come da definizione del Codex Alimentarius), a fermentazione lattica. La sua forma puó essere sferoidale (con peso da 20 a 250 g), eventualmente con testina, o a treccia (con peso da 125 a 250 g).

La mozzarella tradizionale viene confezionata in involucro protettivo e commercializzata in contatto con un liquido di governo, costituito da acqua con eventuale aggiunta di sale, a contatto diretto se l'involucro e ermetico, per diffusione se l''involucro è forato o permeabile.

Caratteristiche organolettiche:

Aspetto:

- crosta assente, presenza di una pelle di consistenza tenera;
- superficie liscia e lucente, omogenea, di colore bianco latte;
- pasta di struttura típicamente fibrosa, piu pronunciata all'origine, a foglie sovrapposte che rilascia al taglio e per leggera compressione liquido lattiginoso. La pasta puó talora presentare dei distacchi in cui si accumula detto liquido;
- occhiature assenti;
- colore bianco latte, omogeneo, esente da chiazze e striature.
- Consistenza: morbida e leggermente elastica.
- Sapore: caratteristico, sapido, fresco delicatamente acidulo.
- Odore: caratteristico, fragrante, delicato, di latte lievemente acidulo.

Caratteristiche chimiche:

- grasso sulla sostanza secca: mtmmo 44% (m/m);
- Umidità: per la forma sferoidale 58-66% (m/m); per la forma a treccia 56-62% (m/m);
- Umidità sul non grasso: 69-80% (m/m);
- attivita fosfatasica non maggiore di 12 µg di fenolo per grammo di formaggio;
- pH della pasta: 5,1-5,6;
- acido L(+) lattico: maggiore di 0,2% (m/m) su campioni analizzati entro 3 giorni dalla data di produzione
- cloruro di sodio (NaCl) sul tal quale non maggiore dell'1% (m/m);
- furosina: massimo 1O mg su 100 g di sostanza proteica.

Caratteristiche microbiologiche:

Microflora caratteristica, resistente alle condizioni di filatura, in quantità non inferiore a 10^7 ufc/g su campioni analizzati entro 3 giorni dalla data di produzione.

Conservazione:

Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa tra O° C e + 4° C. La temperatura massima di conservazione va indicata in etichetta cosi come la data di scadenza espressa con la dizione «da consumarsi entro ...» completata da giorno e mese.

4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

Comprende esclusivamente le seguenti fasi, da realizzarsi m ciclo continuo nello stesso stabilimento:

- eventuale prematurazione del latte esclusivamente con lattoinnesto naturale; (1)
- pastorizzazione del latte con un trattamento minimo di 71,7 °C per 15 s o di effetto equivalente;
- inoculo del latte con il lattoinnesto naturale;
- aggiunta di caglio bovino liquido, con attività di pepsina compresa tra 20 e 30 %;
- coagulazione presamica a 35-39° C;
- taglio, rottura e dissieramento della cagliata;
- maturazione lattica della cagliata fino ad un pH 5,0-5,4; taglio in pezzi della pasta matura;
- filatura (operazione termomeccanica di riscaldamento della pasta con acqua calda, eventualmente addizionata di sale, con temperatura finale della pasta tra 58 e 65 °C);
- formatura a caldo della pasta;
- rassodamento in acqua fredda eventualmente addizionata di sale;
- confezionamento

(1) Preparazione del lattoinnesto naturale:

Primo lattoinnesto

- trattamento termico del latte crudo non refrigerato, a temperatura non minore + 63° C per un tempo minimo di 15 min (o combinazioni tempo temperatura di effetto minimo equivalente);
- raffreddamento alla temperatura di incubazione (t = 42-50 °C);
- incubazione sino ad acidità pari a 14-24 °SH su 100 ml;
- raffreddamento ad una temperatura minore di + 8° C;
- conservazione in regime di refrigerazione a temperatura non maggiore di + 4° C.

Lattoinnesti successivi

- inoculo del latte crudo che può essere anche refrigerato con un minimo del 4 % di lattoinnesto precedente;
- trattamento termico come per il primo lattinnesto;
- raffreddamento alla temperatura di incubazione (t = 42-50 °C);
- incubazione sino ad acidità pari a 14-24 °SH su 100 ml;
- raffreddamento ad una temperatura minore di + 8° C;
- conservazione in regime di refrigerazione ad una temperatura non maggiore di + 4° C.

Lattoinnesto pronto per l''uso

Il lattoinnesto pronto per l'uso deve:

- avere un'acidità compresa tra 16 e 30 °SH su 100 ml;
- avere un contenuto minimo di streptococchi termofili di 10^8ufc/ml;
- avere un'attività fosfatasica negativa;
- essere utilizzato in produzione entro 3 giorni dalla sua preparazione.

4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

La mozzarella tradizionale è un formaggio derivante da una consolidata tecnologia di caseificazione di pasta filata fresca, patrimonio storico della filiera lattiero-casearia italiana.

Nella sua tipologia più tradizionale oggetto del presente disciplinare, il prodotto deve essere ottenuto a partire da latte intero che arriva crudo allo stabilimento, eventualmente regolato solo per quanto concerne il contenuto di materia grassa; elemento qualificante è il lattoinnesto naturale, che deve essere preparato con latte proveniente dalla zona di raccolta dello stabilimento di produzione del formaggio ed utilizzato in loco. Esso consiste in una coltura di batteri lattici, caratterizzati da termoresistenza, rapidità di sviluppo e di acidificazione, che si ottiene per arricchimento selettivo della microflora lattica naturalmente presente nel latte crudo, di cui rispecchia la qualità microbiologica di partenza.

Un lattoinnesto naturale correttamente preparato è solitamente costituito da una miscela indefinita di ceppi di *Streptococcus thermophilus,* cui possono accompagnarsi enterococchi e batteri lattici termodurici. L'insieme di questa flora lattica concorre a determinare le caratteristiche finali del prodotto.

22A04615

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Baby House cooperativa sociale a r.l. - società cooperativa a responsabilità limitata, onlus in liquidazione», in Santhià e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 28 ottobre 2021 n. 24/2021 del Tribunale di Vercelli, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Baby House cooperativa sociale a.r.l. – società cooperativa a responsabilità limitata, onlus in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Baby House cooperativa sociale a.r.l. – società cooperativa a responsabilità limitata, onlus in liquidazione» con sede in Santhià (VC), codice fiscale 08336510014, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Cazzara nato il 13 gennaio 1980 e residente in Torino alla via Caboto n. 17 - CF CZZMRC80A13A944H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04512

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia ACLI - CISL Muzza», in Lodi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia ACLI – CISL Muzza»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 282.035,00, si riscontra una massa debitoria di euro 731.999,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 484.999,00;

Considerato che in data 9 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa edilizia ACLI – CISL Muzza», con sede in Lodi (LO), codice fiscale 07750520152, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Carra nata il 29 novembre 1973 e residente in Reggio Emilia alla via L. Van Beethoven n. 165, CF CRRPRZ73S69G337O.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04513

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Imperia Delivery - società cooperativa a responsabilità limitata», in Imperia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Imperia Delivery - società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 269.561,68, si riscontra una massa debitoria di euro 528.742,81 ed un patrimonio netto negativo di euro -259.181,13;

Considerato che in data 8 febbraio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il Comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Imperia Delivery - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imperia (IM), codice fiscale 01362010082, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore, il dott. Roberto Italiani nato il 24 settembre 1960 e residente in Sarzana (SP) alla via Alfieri n. 3, CF TLNRRT60P24I449E.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04514

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Team guardia spiagge società cooperativa», in San Benedetto del Tronto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Team guardia spiagge società cooperativa» con sede in San Benedetto del Tronto (AP), codice fiscale 02169810443, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 244.219,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 579.874,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 329.324,00;

Considerato che in data 10 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Team guardia spiagge società cooperativa», con sede in San Benedetto del Tronto (AP), codice fiscale 02169810443, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Clementi, nato l'8 giugno 1983 e residente in Civitanova Marche (MC) alla via Martiri delle Foibe n. 8/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04616

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi ed ambiente società cooperativa», in Galatone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 26 gennaio 2022, n. 1/2022 del Tribunale di Lecce, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servizi ed ambiente società cooperativa», con sede in Galatone (LE), codice fiscale 04538010754;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa

è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi ed ambiente società cooperativa» con sede in Galatone (LE), codice fiscale 04538010754, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca nato il 13 luglio 1960 e domiciliato in Lecce alla via Piazzetta Arco di Prato n. 13, CF PTRNTN61L13B506X.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04617

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa di «L'Arca società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Arca società cooperativa sociale *Onlus* in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa del grave stato di crisi e di difficoltà della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2021, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a euro 245.393,00, si riscontrano debiti a breve pari a euro 644.239,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro -244.752,00;

Considerato che in data 17 marzo 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente la predetta società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «L'Arca società cooperativa sociale *Onlus* in liquidazione», con sede in Cremona, codice fiscale n. 01137410195, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Alessandro Carlo Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 e residente in Cremona alla via G. Tibaldi n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04618

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Habitat società cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Habitat società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 61.433,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 50.897,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 11.184,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali nonché dal mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 9 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione, coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente la predetta società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Habitat società cooperativa sociale», con sede in Cagliari, codice fiscale n. 02385260928, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Cogoni, nato il 6 dicembre 1985 e residente in Decimomannu (CA) al vico II Parrocchia n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04619

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 12 maggio 2022.

Criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, e, in particolare, gli articoli 21 e 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare l'art. 1, comma 456, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'art. 1, comma 457, prevede che la dotazione finanziaria del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» è pari a tre milioni di euro per l'anno 2021 e, al comma 458 del medesimo articolo, come modificato dall'art. 34-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali siano stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo;

Visto il rifinanziamento delle risorse pari a euro un milione sul capitolo di spesa n. 836 del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021, effettuato ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 34-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante l'incremento della dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il rifinanziamento delle risorse pari a euro 4 milioni di euro sul capitolo di spesa n. 836 del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente per l'anno 2022 e 2023 e il rifinanziamento pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, effettuato ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Considerato che le risorse del Fondo ammontano complessivamente per l'anno 2021 a 8 milioni di euro, per l'anno 2022 a 6 milioni di euro, per l'anno 2023 a 6 milioni di euro, per l'anno 2024 a 6 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2021 e triennio 2021-2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani;

Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2022 con nota prot. n. 1131 e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 febbraio 2022 con nota prot. n. 1132;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2021, i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia», di cui all'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conformemente alle finalità individuate dall'art. 34-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva».

Art. 2.

Criteri e modalità di utilizzazione delle risorse

1. Le risorse assegnate al «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia», pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate:

a. per 4 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e dei consorzi interuniversitari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 23 novembre 2021, per l'attivazione dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST);

b. per 500.000 euro alla promozione di campagne di comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire i processi di inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, con protesi acustiche o impianto cocleare;

c. per 3,5 milioni di euro alla promozione di progetti di informazione sulla sordità o ipoacusia neonatale o neurodegenerativa, di progetti per la conoscenza e la promozione della cultura della comunità sorda in Italia, di progetti sperimentali per l'analisi e la conservazione della Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST) e per la diffusione dei servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST) con particolare riguardo:

alla promozione della conoscenza e delle competenze nell'uso della Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST);

alla diffusione di servizi di interpretariato per l'accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza;

all'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere all'informazione o alla comunicazione delle persone sorde o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari.

Art. 3.

Criteri per l'individuazione dei progetti sperimentali di cui all'art. 2, lettera c

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, sono destinate al finanziamento di progetti individuati mediante avvisi pubblici, anche non competitivi, riservati a pubbliche amministrazioni centrali, ad enti pubblici, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, anche in forma associativa, tra loro e con gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, con associazioni rappresentative delle persone sorde, e con istituti di studio e ricerca pubblici ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede, nei limiti della disponibilità finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n. 836 «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 maggio 2022

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1759

22A04716

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Wegovy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 540/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale del 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 46/2022 del 25 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 12 aprile 2022, con la quale la società Novo Nordisk A/S ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Wegovy» (semaglutide);

Vista la domanda presentata in data 26 maggio 2022, con la quale la società Novo Nordisk A/S ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Wegovy» (semaglutide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 luglio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale WEGOVY (semaglutide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«0,25 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,5 ml (0,5 mg /ml)» 4 penne preriempite - A.I.C. n. 049883010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,5 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,5 ml (1 mg /ml)» 4 penne preriempite - A.I.C. n. 049883022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,5 ml (2 mg /ml)» 4 penne preriempite - A.I.C. n. 049883034/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1,7 mg - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,75 ml (2,27 mg /ml)» 4 penne preriempite - A.I.C. n. 049883046/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,4 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,75 ml (3,2 mg /ml)» 4 penne preriempite - A.I.C. n. 049883059/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Wegovy» (semaglutide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04515

DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Solacutan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 541/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-

vembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 98/2017 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017, con la quale la società Mibe Pharma Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SOLACUTAN (diclofenac);

Vista la domanda presentata in data 26 maggio 2022, con la quale la società Mibe Pharma Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale SOLACUTAN (diclofenac);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 luglio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Solacutan» (diclofenac) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«3% gel» 1 tubo in AL da 25 g - A.I.C. n. 045242029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3% gel» 1 tubo in AL da 10 g - A.I.C. n. 045242017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3% gel» 1 tubo in AL da 26 g - A.I.C. n. 045242031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3% gel» 1 tubo in AL da 30 g - A.I.C. n. 045242043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3% gel» 1 tubo in AL da 50 g - A.I.C. n. 045242056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Solacutan» (diclofenac) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04516

DETERMINA 26 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levobupivacaina Altan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 542/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 189/2019 del 16 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 260 del 6 novembre 2019, con la quale la società Altan Pharma Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LEVOBUPIVACAINA ALTAN (levobupivacaina);

Vista la domanda presentata in data 26 aprile 2022, con la quale la società Altan Pharma Limited ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Levobupivacaina Altan» (levobupivacaina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Levobupivacaina Altan» (levobupivacaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046878056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046878068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in poliolefine senza PVC con sovrasacca in alluminio da 100 ml - A.I.C. n. 046878070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in poliolefine senza PVC con sovrasacca in alluminio da 100 ml - A.I.C. n. 046878082 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in poliolefine senza PVC con sovra sacca in alluminio da 100 ml - A.I.C. n. 046878132 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in poliolefine senza PVC con sovra sacca in alluminio da 100 ml - A.I.C. n. 046878144 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046878169 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046878171 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046878183 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine senza PVC con sovrasacca in alluminio da 200 ml - A.I.C. n. 046878094 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PP da 100 ml - A.I.C. n. 046878106 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PP da 100 ml - A.I.C. n. 046878118 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PP da 100 ml - A.I.C. n. 046878029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PP da 200 ml - A.I.C. n. 046878031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PP da 100 ml - A.I.C. n. 046878017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 046878043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levobupivacaina Altan» (levobupivacaina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04517

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 21 luglio 2022.

Linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Deliberazione n. 12/SEZAUT/2022/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 21 luglio 2022;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio per l'esercizio 2021 è stato previamente trasmesso, con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 848 del 4 luglio 2022;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 875 del 14 luglio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 876 del 14 luglio 2022 con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Uditi i relatori, consiglieri Stefania Fusaro e Filippo Izzo;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2021, cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 21 luglio 2022.

Il Presidente: CARLINO

I relatori: FUSARO - IZZO

Depositata in segreteria il 25 luglio 2022

Il dirigente: GALLI

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 (ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213)

1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che richiama l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In forza delle citate disposizioni, gli organi di revisione sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo una relazione sul bilancio di esercizio, in conformità ai criteri unitariamente definiti dalla Sezione delle autonomie, per consentire le verifiche della magistratura contabile sull'equilibrio economico-finanziario degli enti che compongono il Ser-

vizio sanitario nazionale, attraverso l'esame dei principali documenti contabili (bilancio preventivo economico annuale e bilancio di esercizio, *ex* articoli 25 e 26, decreto legislativo n. 118/2011), con specifico riferimento ai vincoli ed alla sostenibilità dell'indebitamento, nonché all'assenza di irregolarità suscettibili di incidere negativamente, anche in prospettiva, sull'equilibrio dinamico dei bilanci di tali enti.

L'accertamento, da parte della magistratura contabile, di eventuali squilibri economico-finanziari, della mancata copertura delle spese o della violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, determina l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro i termini di legge, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate, ripristinando gli equilibri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o l'inadeguatezza degli stessi hanno l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari. L'applicazione della ricordata misura inibitoria, proprio per la capacità di incidere su gestioni finalizzate alla realizzazione della tutela alla salute (*cfr.* deliberazione n. 13/SEZAUT/2014/INPR), deve conciliarsi con i principi sanciti dall'art. 32 della Costituzione, la cui concreta attuazione presuppone l'effettuazione della spesa necessaria per garantire l'erogazione di un servizio che sia espressione dei livelli essenziali di assistenza (*cfr.* Corte costituzionale, sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 62/2020, n. 157/2020). Il Giudice delle leggi ha osservato che la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei LEA compongono un sistema articolato «il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione» (*cfr.* Corte costituzionale, n. 62/2020 e n. 132/2021).

Nell'ambito di tale complesso quadro ordinamentale, in cui il modello di *governance* della sanità è multilivello, le linee guida in esame ed il correlato questionario intendono assicurare il necessario coordinamento delle attività di controllo, consentendo alle Sezioni regionali della Corte dei conti ed ai singoli collegi sindacali di disporre di uno strumento unitario che permetta di monitorare, in modo omogeneo, aspetti particolarmente significativi della gestione degli enti sanitari.

Si tratta di un fondamentale modello di verifiche, fondato sul sinergico raccordo tra controlli interni ed esterni, in considerazione del rilevante ruolo svolto dagli enti sanitari nel contrasto all'emergenza pandemica e nell'ambito dell'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale delineato dalla Missione 6 (Salute) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L' innovato paradigma di assistenza e cura previsto dalle due componenti della missione 6 (prima componente: «Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale»; seconda componente: «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale») intende, tra l'altro, rimediare alle disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, all'inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali e si propone di migliorare i tempi di attesa per le prestazioni di cura dei cittadini (componente 1, missione 6).

Con riferimento allo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, il recente decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge n. 234/2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito in modo uniforme per l'intero territorio nazionale degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza territoriale, nel cui ambito le Regioni e le Province autonome dovranno adottare il provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale, da attuarsi, in concreto, da parte degli enti sanitari. Sempre nell'ambito della realizzazione della Missione 6, la disciplina ministeriale (decreto Ministro della salute in data 5 aprile 2022, recante l'approvazione dello schema di contratto istituzionale di sviluppo-CIS), ha previsto che la Regione o la Provincia autonoma, quale soggetto attuatore, possa esercitare il ruolo direttamente, ovvero «congiuntamente ed in solido con gli enti del servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati».

Occorre ribadire, infatti, che la giurisprudenza costituzionale (si v., tra le tante, la già cit. Corte costituzionale n. 62/2020) ha evidenziato come l'attuale quadro ordinamentale delinei una «tutela multilivello» del diritto alla salute: spetta allo Stato (titolo V, art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione) determinare i livelli essenziali di assistenza, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e vigilare sulla loro effettiva erogazione; spetta, invece, alle regioni, nell'ambito territoriale di competenza, organizzare il Servizio sanitario e garantire le prestazioni e i servizi inclusi nei livelli essenziali di assistenza - rispettando standard costituzionalmente conformi - attraverso gli enti del proprio Servizio sanitario regionale.

In tale prospettiva di stringente realizzazione delle riforme, attraverso la collaborazione fra i diversi livelli di governo e amministrativi, le presenti linee guida, oltre a considerare i tradizionali aspetti di indagine ricompresi nella sfera di competenza delle verifiche del collegio sindacale, modificano l'approccio ai controlli sotto svariati profili, confermando nel questionario un settore interamente dedicato alle sfide dettate dalla perdurante situazione pandemica («parte terza», recante «Normativa emergenziale»), in continuità con le precedenti linee guida (deliberazioni n. 18/SEZAUT/2020/INPR e n. 9/SEZAUT/2021/INPR), e prevedono un nuovo ambito di verifiche correlate all'attuazione degli obiettivi e target del Piano nazionale di ripresa e resilienza in ambito sanitario («parte quinta», recante «PNRR»).

2. Il questionario è stato, pertanto, suddiviso in cinque parti, con un campo finale per eventuali «annotazioni». Le principali informazioni richieste riguardano, nella «parte prima», recante «Domande preliminari», le verifiche sulla regolare redazione del bilancio di esercizio 2021 (art. 26, decreto legislativo n. 118/2011) e del bilancio preventivo economico 2022 (art. 25, decreto legislativo n. 118/2011), sulla corretta tenuta delle scritture contabili, sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario e patrimoniale, sulle eventuali perdite o gravi irregolarità riscontrate dal collegio sindacale, nonché il riscontro effettuato da parte dell'organo di revisione sulla congruità del sistema dei controlli interni. Ai compilatori del questionario si chiede, altresì, di verificare la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del modello C.E. (Conto Economico), quinta comunicazione, inviato tramite il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) al Ministero della salute, e del modello C.E. allegato alla nota integrativa.

La «parte seconda», recante «Conto economico» prevede domande e prospetti riguardanti la situazione economica ed approfondimenti su temi particolari, quali, ad esempio, quelli riguardanti le verifiche sul tetto della remunerazione delle funzioni non tariffate, nonché sul suo eventuale superamento per i maggiori costi correlati all'emergenza da Covid-19. Alcuni quesiti insistono sulla necessaria tracciabilità dei costi imputabili all'attività intramoenia, sull'eventuale esistenza di proroghe di contratti per l'acquisto di beni e servizi, sul regolare acquisto di prestazioni da operatori privati, sul valore della spesa farmaceutica, sul rispetto dei limiti della spesa per il personale, sull'esistenza di valide misure di controllo interno, sull'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero e territoriale, nonché sulla corretta gestione del rischio sanitario (*risk management*).

La «parte terza», recante «Normativa emergenziale», appunta, nuovamente, l'attenzione sulla corretta contabilizzazione del centro di costo «Cov-20» da parte degli enti sanitari e, nel contempo, prevede nuovi quesiti sul rafforzamento degli organici, attraverso le misure straordinarie previste dall'art. 1, comma 5, ultimo periodo, decreto-legge n. 34/2020, relativo al reclutamento di infermieri a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sono formulate, tra le altre, richieste di informazioni sulle prestazioni programmate e non erogate nel corso degli anni 2020/2021, nonché in materia di riduzione delle liste di attesa e, segnatamente, sugli strumenti cui l'ente abbia fatto ricorso al fine di recuperare le prestazioni di ricovero ospedaliero, di specialistica ambulatoriale e di screening, nonché sulla corretta applicazione delle maggiorazioni tariffarie per le prestazioni sanitarie aggiuntive (art. 26, comma 1, decreto-legge n. 73/2021).

La «parte quarta» del questionario, recante «Stato patrimoniale», contiene vari approfondimenti attinenti alla corretta tenuta degli inventari, anche con riguardo ai beni trasferiti dalla Protezione civile durante il periodo di emergenza pandemica; seguono quesiti sulla regolare tenuta della contabilità di magazzino, sulla corretta gestione delle rimanenze, dei farmaci scaduti, sulla programmazione delle scorte di magazzino, nonché sulla valutazione prudente delle passività potenziali. In tale ambito, ampio spazio è dato alla tematica della situazione debitoria dell'ente sanitario, con la richiesta di informazioni in ordine all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi. Ai compilatori si chiede, altresì, di verificare la conformità dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello S.P. allegato alla nota integrativa e di quello inviato al NSIS. Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni, si chiede di riportare l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati del MEF -Dipartimento del Tesoro;

La «parte quinta», recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR», contiene nuovi quesiti che mirano, preliminarmente, a conoscere se l'ente sanitario sia stato individuato come soggetto attuatore e, in tal caso, quali programmi d'investimento abbia in essere e le relative fonti di finanziamento. Occorre, a tal proposito, ricordare che la Missione 6 del PNRR presenta sue specificità attuative. Gli obiettivi principali di detta Missione riguardano il potenziamento della capacità di prevenzione e cura del Servizio sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini, garantendo un accesso equo e capillare alle cure e promuovendo l'utilizzo di tecnologie innovative nella medicina. Il miglioramento delle prestazioni erogate sul territorio è perseguito attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della comunità e gli Ospedali di comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e l'assistenza remota (con l'attivazione di Centrali operative territoriali), e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. A queste misure si affiancano progetti per il rinnovamento e l'ammodernamento del parco tecnologico e delle attrezzatture per diagnosi e cura.

In tale contesto assumono un rilievo particolarmente significativo i menzionati contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti da ogni regione e provincia autonoma con il Ministero della salute, ritenuti dal citato decreto 5 aprile 2022 «strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute». All'interno di tali contratti, si ricorda la facoltà riconosciuta ad ogni regione/provincia autonoma - soggetti attuatori dei singoli interventi - di potersi avvalere dei propri enti del Servizio sanitario regionale quali soggetti attuatori esterni per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. Come esplicitato all'interno degli stessi CIS, infatti, la Regione/Provincia autonoma «direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati all'attuazione di specifici interventi […] garantisce il rispetto dell'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili» (art. 5, comma 1, decreto 5 aprile 2022): non mancano casi in cui sono gli stessi enti del SSR a chiedere i CUP per i singoli interventi, curandone sotto la propria responsabilità gli aspetti gestionali connessi e/o conseguenti e comunicando detto CUP alla Regione/Provincia autonoma.

A tale riguardo si sottolinea l'importanza del fatto che le deleghe ai Soggetti attuatori esterni necessitano di specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi emanati dalla regione/provincia autonoma in cui vengano precisate «le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda di intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma rimanendo la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato» (*cfr*: art. 5, comma 2, Schema CIS, approvato con decreto 5 aprile 2022 cit.).

In relazione al ricordato ruolo svolto dagli enti del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei progetti del Piano nazionale di ripresa e Resilienza, vengono indagate le misure organizzative atte a predisporre sistemi di *governance* efficaci per il conseguimento degli obiettivi nei tempi previsti e nel rispetto delle regole che disciplinano le procedure nell'ambito del PNRR; in particolare, se sia stato individuato un responsabile dell'esecuzione del PNRR, se l'ente abbia previsto il reclutamento di personale e/o il conferimento di incarichi professionali finalizzati alla realizzazione degli interventi, se i sistemi informativi dell'ente garantiscano la completa tracciabilità delle operazioni concernenti l'utilizzo delle risorse del PNRR, se gli organi di controllo abbiano adottato procedure specifiche, al fine di prevenire irregolarità contabili ed eventuali frodi nella gestione dei fondi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Resta ferma la facoltà delle Sezioni regionali di controllo, nell'ambito delle proprie attività, di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, ove ritenuti necessari per il compiuto esercizio delle funzioni ad esse attribuite.

Anche le Sezioni di controllo delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata applicabili, sono chiamate a invitare alla compilazione dei questionari, ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale. Qualora la normativa di settore sia eventualmente diversa da quella nazionale, citata nel questionario, non viene meno l'obbligo di compilazione, ed il collegio sindacale dovrà precisare la differente disciplina di autonomia speciale applicata, negli appositi spazi riservati ai chiarimenti, dando evidenza degli effetti prodotti dalla stessa in relazione ai profili di interesse richiamati dal questionario.

4. Si elencano di seguito gli enti sanitari da sottoporre a verifica, ferma restando la possibilità per ogni Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture, sulla base della singola legislazione regionale e della concreta specificità territoriale:

Aziende sanitarie locali;

Aziende socio-sanitarie territoriali;

Aziende sanitarie provinciali;

Aziende di tutela della salute;

Aziende ospedaliere;

Policlinici universitari;

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;

Gestioni sanitarie accentrate;

Aziende zero;

Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali;

altri enti sanitari istituiti in ambito sanitario, in aderenza alle normative regionali, non compresi nell'elenco precedente.

5. In disparte le necessarie innovazioni del questionario, precedentemente evidenziate, è stata perseguita la razionalizzazione e semplificazione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni e degli organi di controllo. A tal fine, non sono state richieste informazioni già evincibili da banche dati pubbliche, quali, ad esempio, quelle concernenti i quadri relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale disponibili su OpenBDAP (https://openbdap.rgs.mef.gov.it) o riferibili ad eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, trattandosi di dati riscontrabili dalla banca dati Partecipazioni gestita dal MEF - Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it).

Nel ribadire l'importanza dei flussi informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche ai fini del monitoraggio e del coordinamento della finanza pubblica, si sottolinea come il collegio sindacale sia, comunque, tenuto a verificare la coerenza dei dati presenti nella piattaforma Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro e in OpenBDAP con quanto risultante dai documenti contabili dall'ente, quanto meno a livello dei principali aggregati.

Al fine di fornire alla Sezioni regionali un quadro esaustivo, si chiede al collegio sindacale di trasmettere, unitamente al questionario, anche la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del collegio sindacale reso sul bilancio d'esercizio.

Infine, ai compilatori del questionario si chiede la sottoscrizione di attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione - questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari regionali, o dal terzo certificatore per la Gestione Sanitaria Accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d, decreto legislativo n. 118/2011), sulla coerenza dei dati forniti con le evidenze contabili dell'ente ed anche sull'eventuale manifestazione di dissenso all'interno del collegio sindacale.

Da quest'anno, il questionario allegato alle linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale emanate dalla Sezione delle autonomie sarà acquisito attraverso la nuova piattaforma «Questionari SSN».

Per procedere alla compilazione della relazione-questionario l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata al questionario «Questionari SSN», tramite utenza SPID di 2° livello. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line.

LINEE GUIDA 2022 - RELAZIONE - QUESTIONARIO ENTI SSN BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Indice

DATI GENERALI

QUESTIONARIO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, co. 170, Legge 266/2005)

del Collegio sindacale o del Terzo certificatore dell'Azienda

sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione:

Nel caso di Terzo certificatore specificare le modalità organizzative adottate dalla Regione (*componente o collegio dei revisori dei conti regionale, struttura amministrativa interna indicando quale, incarico esterno,*

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

Dati identificativi dell'ente

Tipologia di Ente

Anno di competenza

2021

Posta elettronica certificata:

Popolazione al 31/12/2021:

Regione/Prov. Autonoma:

Codice fiscale dell'Ente:

se Azienda Sanitaria:

L'azienda ha presidi ospedalieri?

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

Numero Presidi:

Numero totale posti letto dell'azienda (valore medio 2021)

se Azienda Ospedaliera:

Numero Presidi:

Numero totale posti letto dell'azienda (valore medio 2021)

L'ente costituisce Azienda ospedaliera – universitaria?

Nota*: Nella tipologia di ente inserire ospedale classificato nell'ipotesi in cui vi sia piena equiparazione agli enti del servizio sanitario regionale.

PARTE PRIMA - DOMANDE PRELIMINARI

1. Per il bilancio d'esercizio 2021 adottato dal D.G. indicare n. e data della determinazione:

2. I dati del bilancio d'esercizio 2021 approvato dal D.G.:

2.a) concordano con i dati del quinto modello C.E. inviato al Ministero della salute?

2.b) concordano con i dati riportati nel modello C.E. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d.lgs. n. 118/2011?

2.1 In caso di risposta negativa ad uno dei punti di cui sopra, fornire chiarimenti:

3. Il bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) è redatto secondo lo schema definito con DM 20/03/2013 e DM 24/5/2019?

3.1. La nota integrativa al bilancio è stata redatta integralmente?

4. Il bilancio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d. lgs. n. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema definito dall'allegato 2/2 al d. lgs. n. 118/2011?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6. La relazione sulla gestione è stata redatta secondo lo schema definito dall'allegato 2/4 al d. lgs. n. 118/2011?

6.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2. La relazione sulla gestione contiene, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, il modello di rilevazione L.A. completo dell'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza?

6.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7. Ciascuna voce del piano dei conti dell'Ente è univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE?

8. La Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti degli enti sanitari?

8.1 In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi delle direttive:

8.2. Tali direttive sono coerenti con il d. lgs. n. 118/2011 e i relativi provvedimenti attuativi?

9. Il bilancio preventivo economico 2022 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25, d.lgs. n. 118/2011?

9.1. In caso di risposta negativa, indicare i disallineamenti e le relative cause:

10. Il Collegio sindacale si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio?

10.1. In caso di risposta affermativa, precisare se sono stati comunque formulati dei rilievi; in caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

11. L'Ente, con adeguato anticipo rispetto alle riunioni del Collegio sindacale ed eventualmente anche nel corso del loro svolgimento, ha fornito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione?

11.1. In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

12. Il Collegio sindacale, nello svolgimento delle proprie verifiche, ha effettuato indagini a campione, avendo cura di riportare nel verbale il metodo di campionamento utilizzato?

12.1. In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

13. Gravi irregolarità

13.1. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall'ente?

13.1.1 In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente le irregolarità rilevate e le motivazioni giustificative addotte dall'ente, le eventuali diverse misure correttive adottate quantificando l'impatto negativo delle irregolarità sui risultati di bilancio:

13.2. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili?

13.2.1 In caso di risposta affermativa, riassumere le irregolarità rilevate nonchè le eventuali misure correttive adottate:

13.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo amministrativo degli atti?

13.3.1 In caso di risposta affermativa, riassumere le irregolarità rilevate nonchè le eventuali misure correttive adottate:

13.4. Il Collegio sindacale ha riscontrato difformità tra le modalità di redazione del bilancio ed eventuali osservazioni formulate in precedenza dalla Sezione Regionale di controllo?

13.4.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

14. L'Ente ha rispettato l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale?

14.1 In caso di risposta negativa, specificare le misure intraprese per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale:

14.2. Il bilancio di esercizio presenta una perdita?

14.2.1. Nel caso di perdite dell'esercizio, il Direttore Generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale?

14.2.2. In caso di risposta affermativa, rappresentarne sinteticamente il contenuto e la valutazione del Collegio sindacale sulle modalità di copertura della perdita di esercizio e sulla loro attendibilità:

14.3. E' stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d'esercizio?

14.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare con quale provvedimento o modalità:

14.3.2. per quale importo *(valori in euro):*

14.3.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto alla perdita autorizzata *(valori in euro):*

14.4. Nel caso in cui la perdita dovesse risultare superiore a quella autorizzata dalla Regione, il Collegio ha accertato che l'Ente abbia adottato gli opportuni provvedimenti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale?

14.4.1. In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

Quesiti da 15 a 15.5: da compilarsi solo per la GSA o comunque denominata (ad es. Azienda Zero)

15. Nel caso in cui la Regione abbia istituito la GSA, il terzo certificatore o il Collegio sindacale:

15.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della GSA?

15.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio finanziario della Regione?

15.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'Istituto tesoriere?

15.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità generale?

15.5. In caso di risposta negativa ad uno dei quesiti precedenti (punto 15), fornire chiarimenti:

16. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

16.1. È stato rispettato l'obbligo di cui all'articolo 119, co. 6, della Costituzione?

16.2. L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

Descrizione operazione	SI	NO
Finanza di progetto		
Concessione di costruzione e gestione		
Concessione di servizi		
Locazione finanziaria di opere pubbliche		
Contratto di disponibilità		
Altro		

Descrizione operazione	Operazioni qualificabili come PPP ai sensi del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) ENTITA' FINANZIARIA COMPLESSIVA	Note: SPECIFICARE FINALITA', DURATA E ONERE ANNUO
Finanza di progetto		
Concessione di costruzione e gestione		
Concessione di servizi		
Locazione finanziaria di opere pubbliche		
Contratto di disponibilità		
Altro		

16.3 L'Ente ha in essere operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni (cfr. Delibera Sezione delle autonomie n.15/2017)?

Descrizione operazione	SI	NO
Leasing immobiliare in costruendo		
Lease-back		
Finanza di progetto		
Contratto di disponibilità		
Concessione di costruzione e gestione		
Altro		

Descrizione operazione	Operazioni qualificabili come indebitamento ENTITA' FINANZIARIA COMPLESSIVA	Note: SPECIFICARE FINALITA', DURATA E ONERE ANNUO
Leasing immobiliare in costruendo		
Lease-back		
Finanza di progetto		
Contratto di disponibilità		
Concessione di costruzione e gestione		
Altro		

16.4 Si chiede di precisare se l'Ente abbia programmato, bandito o aggiudicato interventi di edilizia sanitaria al di sopra della soglia comunitaria, compilando la seguente tabella:

Intervento	Importo dell'intervento	Fonti di finanziamento	Data inizio intervento	Percentuale dello stato di avanzamento dell'intervento	Costi sostenuti al 31/12/2021

16.5 Si chiede di precisare se nel 2021 siano state acquisite nuove apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, in grado di migliorare l'efficienza delle prestazioni e conseguentemente i tempi di attesa, compilando la seguente tabella:

Descrizione	Importo complessivo annuo (valori in euro)
TAC	
Risonanze magnetiche	
Acceleratori lineari	
Sistema radiologico fisso	
Angiografi	
Gamma Camera	
Gamma Camera/TAC	
Mammografi	
Ecotomografi	

17. Il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all'anno 2021, rientra nel limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione (art. 2, co. 2-*sexies*, lett. g), d.lgs. n. 502/92)?

18. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito? (es. rinegoziazione mutui, operazioni in derivati)

18.1. In caso di risposta affermativa, indicare quali:

19. Nel caso in cui l'Ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stato rispettato il limite dell'ammontare annuo?

19.1 Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria, compilare la tabella:

Anno	Ammontare massimo anticipazione utilizzata	Limite ammontare annuo	Anticipazione non restituita a fine esercizio	Tasso applicato	Giorni di utilizzo
2021					
2020					

19.2 In merito alle anticipazioni ricevute dall'Istituto tesorerie, per sopperire a temporanei deficit di cassa, il Collegio sindacale ha verificato il rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e, in particolare, il termine entro il quale la stessa deve essere estinta ed il tasso a debito applicato?

19.3. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all'Ente?

19.3.1. In caso di risposta negativa, l'Ente ha provveduto a richiederne la compilazione?

19.3.2. L'Ente ha parificato il rendiconto presentato dal Tesoriere?

20. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema amministrativo-contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi?

20.1. In caso siano stati accertati errori significativi si indichino le lacune evidenziate

21. Il Collegio sindacale ritiene che le strutture di controllo interno dell'ente siano adeguate agli obiettivi ed ai principi posti dal d.lgs. n. 286/1999, come modificati ed integrati dal d.lgs. n. 150/2009?

21.1. Precisare la struttura organizzativa del sistema dei controlli interni, evidenziando le misure adottate dall'ente sul piano della gestione del rischio sanitario, anche in conseguenza dell'emergenza da Covid-19:

21.2 Il Collegio sindacale ritiene ragionevolmente affidabile il sistema di controllo interno?

21.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21.3 Il Collegio sindacale ha espresso rilievi sul funzionamento dei controlli interni nella fase COVID?

21.3.1. In caso di risposta affermativa, illustrare i rilievi:

22. Sono operativi presso l'Ente:

22.a. sistemi di budget?

22.b. sistemi di contabilità analitica?

22.1. Il Collegio sindacale ha verificato l'esistenza e l'affidabilità del sistema di contabilità analitica?

22.1.1. In caso di risposta affermativa, illustrare le eventuali criticità rilevate

23. Nel caso di gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio, ecc.), le relative componenti sono state rilevate nel bilancio dell'Ente?

23.1. In caso di risposta non affermativa, specificare i motivi:

24. Il Collegio sindacale ha provveduto a circolarizzare i principali rapporti di credito e debito:

24.1. con la Regione e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale?

24.2. verso i fornitori?

24.3. con l'eventuale centrale d'acquisto, azienda *capofila* e/o strutture similari?

24.4. con gli organismi partecipati dell'ente sanitario?

24.5. In caso di risposta negativa ad uno dei precedenti quesiti (punto 24), il Collegio sindacale come ha verificato l'esistenza e la completezza dei principali rapporti di credito e debito:

25. Il Collegio sindacale ha verificato che l'ente, a seguito della circolarizzazione, abbia riconciliato i rapporti di credito e debito intercorrenti con soggetti terzi?

25.1. In caso di risposta affermativa, indicare i principali rapporti di credito e debito non riconciliati e il relativo ammontare

26. Esistono contenziosi sui crediti o sui debiti che possano incidere significativamente sul bilancio aziendale?

26.1. In caso di risposta affermativa, indicare gli importi e se sono coperti da adeguati fondi rischi

PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO

I. COMPONENTI POSITIVE DEL BILANCIO

1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata, iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti di finanziamento della Regione?

1.1 Indicare gli estremi dei relativi atti e in caso di risposta negativa, illustrare i motivi:

2. Indicare il valore del finanziamento sanitario di competenza dell'esercizio 2021 attribuito all'Ente con delibera regionale e la quota trasferita per cassa dalla Regione entro il 31 dicembre del medesimo anno:

(importi in euro)

Finanziamento sanitario complessivo (indistinto, vincolato ed extra fondo) di competenza attribuito all'ente con delibera regionale:	
- di cui trasferito per cassa all'Ente entro il 31/12	
% pagato sul finanziamento sanitario complessivo	

3. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non tariffate ha rispettato il tetto del 30% del limite di remunerazione assegnato, ai sensi dell'art. 8-*sexies,* d.lgs. n. 502/1992, inserito dall'art. 15, co. 13, lett. g), del d.l. n. 95/2012?

3.1 In caso di risposta negativa, specificare i motivi e indicare l'ammontare del superamento del limite:

3.2 Il superamento del limite di cui all'art. 8-*sexies*, co. 1-*bis*, l. n. 502/1992 è dovuto alla facoltà delle Regioni, ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 34/2020, di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, co. 1, lett. b), del d.l. n. 18/2020, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19?

4. Prestazioni sanitarie intramoenia

4.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale ha effettuato nel corso del 2021 puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione?

4.1.1. Quali criticità ha riscontrato?

4.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi (diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete) relativi all'attività a carico dell'Ente (art. 1, co. 4, l. n. 120/2007)?

4.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia?

4.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia?

4.5. Negli altri costi per l'attività intramoenia, è stata considerata l'ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5 per cento del compenso del libero professionista per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa (art. 1, co. 4, lett. c), l. n. 120/2007, come modificato dall'art. 2, co.1, lett. e), d.l. n. 158/2012)?

4.6. Il Collegio sindacale ha riscontrato costi diretti, indiretti o comuni non considerati nelle determinazioni delle tariffe?

4.6.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

II. COMPONENTI NEGATIVE DEL BILANCIO

A) ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

5. L'acquisizione di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 11/07/2018 (G.U. 189 del 16/08/2018) è avvenuta esclusivamente attraverso la Consip o le Centrali regionali di committenza ai sensi dei commi 548 e 549, l. n. 208/2015?

5.1. Si sono verificati casi di proroghe di contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 11/07/2018 oltre la data di attivazione di quelli aggiudicati dalla centrale di committenza (co. 550, l. n. 208/2015)?

5.2. Il Collegio sindacale ha riscontrato proproghe di contratti non giustificate o non legittime?

5.2.1 In caso di risposta affermativa, indicare per ciascuna proroga di contratto la categoria merceologica, l'ammontare, la data di avvio e la durata della proroga (se ancora in corso, ovvero la data di cessazione della proroga stessa), nonché le motivazioni sottostanti:

6. Dalle verifiche effettuate dall'Ente è stata riscontrata l'esistenza di contratti con valori di acquisto di beni e servizi superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall'ANAC (ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. b), d.l. n. 95/2012?

6.1 Specificare gli affidamenti o rinnovi dei contratti per i quali sono emersi, nel 2021, significativi scostamenti di prezzo indicando altresì se si è proceduto alla rinegoziazione o al recesso dagli stessi:

B) ACQUISTI DI PRESTAZIONI DA OPERATORI PRIVATI

7. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione, nel 2021, della spesa per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in misura pari al valore consuntivato nel 2011 (art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012, come rideterminato dall'art. 45, co. 1-ter, d.l. n. 124/2019)?

7.1. Il superamento del tetto (art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012) ha riguardato l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza?

7.2. In caso di risposta affermativa, indicare le misure compensative adottate per garantire l'invarianza dell'effetto finanziario della deroga sopra richiamata; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8. Le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati nel 2021 hanno rispettato i tetti programmati?

8.1 In caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati:

9. Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate?

9.1. Indicare l'entità complessiva presunta dei contenziosi in essere al 31 dicembre 2021 (valore in euro):

10. Le strutture private accreditate che operano nel territorio di competenza degli Enti del SSR erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi contrattuali preventivamente sottoscritti?

10.1. In caso di risposta negativa, è stata disposta la sospensione dell'accreditamento istituzionale, come previsto dall'art. 8-*quinquies*, co. 2-*quinquies*, del d.lgs. n. 502/1992?

C) ASSISTENZA FARMACEUTICA

11. Per l'assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all'Ente obiettivi da parte della Regione?

11.1. In caso di risposta affermativa, sono stati raggiunti?

11.1.1. **In caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi:**

11.2. L'Ente ha attivato forme di distribuzione dei farmaci diretta e/o per conto?

11.2.1. **Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile:**

(valori in euro)

	Anno 2021	*Anno 2020*	*Anno 2019*
a) Spesa farmaceutica ospedaliera			
b) Spesa per la distribuzione diretta			
c) Spesa per la distribuzione per conto			
d) Spesa farmaceutica convenzionata			

11.2.2. **Se il dato non è disponibile indicare i motivi:**

11.2.3. **Indicare le voci di bilancio in cui risultano contabilizzate le diverse componenti della spesa farmaceutica indicate sotto le lettere a), b), c), d) del quesito 11.2.1:**

11.3. Per l'acquisto di dispositivi medici (art. 15, co. 13, lett. *f)*, d.l. n. 95/2012 e art. 9-*ter*, co. 1, lett. *b)*, d.l. n. 78/2015) sono stati assegnati all'Ente obiettivi da parte della Regione?

11.3.1. In caso di risposta positiva, gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti?

11.3.1.1. **In caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi:**

D) PERSONALE
12. Spesa per il personale

12.1 Nell'esercizio 2021 la spesa per il personale ha rispettato il limite calcolato ai sensi dell'art. 11, c. 1 del d.l. n. 35/2019 con riferimento alla spesa sostenuta nel 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano?

Descrizione		Importi (euro)
Spesa personale 2021	(A)	
Spesa personale 2018 incrementata ai sensi dell'art. 11, c. 1, d.l. n. 35/2019	(B)	
Differenza spesa personale 2021 su spesa personale 2018	(C=A-B)	*0*
Incremento spesa personale 2018 determinata in accordo con Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze (art. 11, c. 3, d.l. n. 35/2019)	(D)	
Spesa personale 2018 incrementata	(E=B+D)	*0*
Differenza spesa personale 2021 su spesa personale 2018	(F=A-E)	*0*
Costi esclusi ai sensi della legislazione emergenziale prorogata per il 2021	(G)	

12.2 In caso di mancato rispetto del limite della spesa per il personale, la spesa per il personale nell'esercizio 2021 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, co. 71, della legge n. 191/2009?

	Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2004 *	
Al netto di:	
Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto spesa 2004	*0*
1,4% della Spesa	*0*
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo (A)	*0*

	Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2021 *	
Al netto di:	
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto Spesa 2021 (B)	*0*

Differenza tra la spesa 2021 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	(B)-(A)	0

* Il dato relativo alla Spesa del personale deve essere considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione

12.3 In caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi:

13. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione accessoria, maturata già nel diritto nel corso del 2021, ma non ancora corrisposta?

13.1. La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL di riferimento e dalle norme di finanza pubblica (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017)?

13.1.1. In particolare:

a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2021 per complessivi (euro):

b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2021 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-*bis*, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001?

14. Indicare al 31/12/2021 il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010:

(valori in euro)

TIPOLOGIA	Anno 2009	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Incidenza 2021 su 2009	Incidenza 2021 su 2020	Incidenza 2021 su 2019
Personale dipendente a tempo indeterminato							
Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa							
Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio							
Personale comandato (Costo del personale in comando meno rimborso del personale comandato come voci del conto economico: B.2.A.15.4, B.2.B.2.4 - A.5.B.1, A.5.C.1, A.5.D.1)							
Altre prestazioni di lavoro							
Totale costo prestazioni di lavoro	0	0	0	0			

15. Il Collegio sindacale ha segnalato contratti di appalto di servizi finalizzati al mero reclutamento del personale?

15.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

E) SISTEMI DI CONTROLLO DEI COSTI

16. Sistema di controllo dei costi

16.1. L'Ente ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero?

16.1.1. In caso di risposta affermativa, il Collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

16.1.2. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

16.2 L'Ente ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale?

16.2.1. In caso di risposta affermativa, il Collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

16.2.2. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

16.3. L'Ente sanitario ha svolto un'attività sistematica al fine di monitorare, prevenire e gestire il rischio sanitario ("risk management"), ai sensi dell'art. 1, co. 539, l. n. 208/2015?

16.3.1 In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti e le criticità riscontrate; in caso di risposta negativa, specificare i motivi:

16.4. Con riguardo al monitoraggio delle prestazioni ospedaliere, ed in particolare di quelle ad alto rischio di non appropriatezza richiamate negli allegati 6A e 6B del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, indicare:

Percentuale-obiettivo minimo, indicato dalla Regione, di cartelle cliniche da monitorare sul totale delle prestazioni ospedaliere erogate	Percentuale di cartelle cliniche effettivamente controllate	Percentuale, indicata dalla Regione, delle cartelle cliniche da controllare inerenti alle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza (DPCM 12.01.17, ALL. 6A e 6B)	Percentuale delle cartelle cliniche ad alto rischio di non appropriatezza (DPCM 12.01.17, ALL. 6A e 6B) effettivamente controllate dall'ente sanitaria sul totale delle prestazioni erogate	Percentuale prestazioni di ricovero ospedaliero risultate non appropriate sul totale delle cartelle controllate

16.5. È stato attivato da parte dell'Ente un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità come previsto dall'art. 1, co. 522, l. n. 208/2015 e s.m.i.?

16.5.1. In caso di risposta affermativa, indicare gli esiti del monitoraggio; in caso di risposta negativa, specificare i motivi:

16.5.2 Il sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità è in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti?

16.5.3. In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

PARTE TERZA - NORMATIVA EMERGENZIALE

1. L'Ente ha garantito nel corso del 2021 la tenuta distinta delle rilevazioni contabili legate al centro di costo "COV 20", garantendo la tenuta distinta delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza (art. 18, co. 1, d.l. n. 18/2020 e art. 1, co. 11, d.l. n. 34/2020)?

1.1. In caso di risposta affermativa, compilare la tabella che segue:

Conto economico IV trimestre Esercizio 2021			Centro di costo "Cov-20"
Codice voce contabile	**Voce contabile**	**Valore complessivo Esercizio 2021**	**Valore dei costi imputabile esclusivamente alle prestazioni erogate per fronteggiare l'emergenza pandemica**
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	0	0
BA0020	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari**		
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		
BA 0310	**B.1.B) Acquisti beni non sanitari**		
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	0	0
BA 0400	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari**		
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera:		
	- da pubblico		
	- da privato		
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**		
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		
BA2000	B.4.A) Fitti passivi		
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		
BA2061	B.4.E) Locazione e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della regione		
BA 2080	**Totale Costo del personale**		
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario:**		
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**		
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**		
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**		

1.2. Il Collegio, nel procedere alle verifiche sulla corretta imputazione delle spese contabilizzate nel conto COV20, ha riscontrato irregolarità?

1.2.1. In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti della verifica e l'ammontare delle irregolarità riscontrate:

2. Il Collegio ha eseguito controlli, anche a campione, al fine di verificare che i beni e i servizi iscritti dall'Ente nel centro di costo "Cov-20" siano pienamente conformi alle fattispecie previste dalla normativa emergenziale?

3. L'Ente ha provveduto alle assunzioni ed ai conferimenti di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2-bis, cc. 1, 3 e 5 del d.l. n. 18/2020?

Descrizione	Num. Contratti	Costo da C.E. (importo in euro)
Conferimento di incarichi di lavoro autonomo (e co.co.co.) - co. 1, lett. a)		
Personale di cui al co. 547, art. 1, l. n. 145/2018, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale - co. 1, lett. b);		
Incarichi a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali (co. 3)		
Incarichi a personale in quiescenza - co.5		
Totale	0	0

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Ente ha reclutato infermieri secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 5, ultimo periodo, d.l. n. 34/2020?

4.1. In caso di risposta affermativa, indicare il numero delle unità di personale reclutato e il costo annuo:

5. L'Ente ha utilizzato forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per le finalità e nella misura prevista dall'art. 1,7-*bis* (psicologi), d.l. n. 34/2020?

5.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6. L'Ente ha avviato, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 11, d.l. n. 35/2019, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C ai sensi del disposto di cui all'art. 2, co. 5-bis, d.l. n. 34/2020?

6.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2. In caso di risposta affermativa, precisare se le procedure sono state concluse e il costo annuo a bilancio del personale assunto, nonché gli oneri a regime:

7. Al fine di contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, l'Ente ha conseguito gli obiettivi stabiliti dalla Regione miranti ad incrementare la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva ed aree ad alta intensità di cure?

7.1. In caso di risposta affermativa, indicare il numero di posti-letto, operativi ed effettivamente disponibili, nei reparti di terapia intensiva (sia negli ospedali pubblici che in quelli privati accreditati o solo autorizzati) alla data del 31/12/2019, ~~e~~ del 31/12/2020 e del 31/12/2021:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Numero posti letto terapie intensive			
Numero posti letto aree ad alta intensità di cure			
Totale posti letto	**0**	**0**	**0**

7.2. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8. Sono stati sottoscritti contratti ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, d.lgs. n. 502/1992 con operatori accreditati o autorizzati, in deroga al limite di spesa vigente di cui all'art. 45, co. 1-ter, d.l. n. 124/2019, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1 e 2, d.l. n. 18/2020)?

8.1. In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei contratti sottoscritti, il relativo ammontare e la natura (operatore accreditato o solamente autorizzato) dei contraenti:

9. Al fine di contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, l'Ente ha conseguito gli obiettivi stabiliti dalla Regione miranti a rafforzare l'assistenza domiciliare e territoriale anche attraverso la costituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale ("Usca")?

9.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9.2. In caso di risposta affermativa, indicare il numero di Unità speciali di continuità assistenziale ("Usca") istituite nel proprio territorio nel corso del 2020 e del 2021 e il potenziale bacino di utenza:

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021
Numero USCA istituite nel territorio		
Potenziale bacino di utenza delle USCA istituite		
Rapporto		

10. Le Unità speciali di continuità assistenziale ("Usca") costituite hanno redatto ed inviato all'Ente la rendicontazione trimestrale di cui all'art. 1, co. 6, d.l. n. 34/2020?

10.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10.2. In caso di risposta affermativa, l'Ente ha trasmesso alla Regione la rendicontazione trimestrale ricevuta (art. 1, co. 6, d.l. n. 34/2020)?

10.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11. Per l'anno 2021 - in sede di rinegoziazione degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-*quinquies* d.lgs. n. 502/1992 - è stata riconosciuta all'Ente sanitario dalla Regione la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 (art. 4, cc. 1 e 3, d.l. n. 34/2020)?

11.1. In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento regionale che ha quantificato tale remunerazione e l'importo iscritto nel bilancio dell'Ente sanitario:

12. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 34/2020, l'Ente ha corrisposto agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2021?

12.1. In caso di risposta affermativa, compilare la tabella:

Descrizione	Anno 2021 (importo in euro)
Importo corrisposto a titolo di acconto	
Importo corrisposto a titolo di conguaglio	
Totale corrisposto agli erogatori privati	**0**

12.2. Il conguaglio è stato corrisposto a seguito di apposita rendicontazione trasmessa dall'erogatore privato?

13. L'Ente ha indennizzato strutture private, accreditate e non, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 3, co. 3 del d.l. n. 18/2020?

13.1. In caso di risposta affermativa, indicare il costo annuo sostenuto:

14. Al fine di recuperare le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, a quale dei seguenti istituti, già previsti dall'art. 29, co. 2, del d.l. n. 104/2020, l'ente ha fatto ricorso (art. 26, d.l. n. 73/2021):

Prestazioni aggiuntive per attività libero-professionale intramuraria (art 29, c. 2, lett. A, d.l. n. 104/2020):	
Prestazioni aggiuntive per ricoveri ospedalieri (art 29, c. 2, lett. B, d.l. n. 104/2020):	
Reclutamento di personale a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie, anche attraverso forme di lavoro autonomo:	

14.1. Fornire eventuali ulteriori osservazioni:

15. Al fine di recuperare le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di *screening*, a quale dei seguenti istituti, già previsti dall'art. 29, co. 3, del d.l. n. 104/2020, l'Ente ha fatto ricorso:

Prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN (art. 29, co. 3, lett. a, d.l. n. 104/2020)::	
Prestazioni aggiuntive per accertamenti diagnostici (art 29. co. 3, lett. b, d.l. n. 104/2020):	
Incremento delle prestazioni relative all'aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (art. 29, c. 3, lett. c, d.l. n. 104/2020):	

15.1. Fornire eventuali ulteriori osservazioni:

16 Ai sensi dell'art. 26, co. 1, d.l. n. 73/2021, l'ente (o il Collegio sindacale) ha verificato che le maggiorazioni tariffarie siano state applicate solo alle prestazioni sanitarie aggiuntive (di cui all'art. 29, d.l. n. 104/2020) finalizzate al recupero delle liste d'attesa?

16.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

16.2. In caso di risposta affermativa illustrare brevemente gli esiti delle verifiche:

17. Con riguardo alle prestazioni programmate e non erogate nel corso degli anni 2020/2021, indicare, nella tabella sottostante, il numero complessivo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica, *screening* e ricoveri ospedalieri (in regime di elezione) da recuperare alla data del 31 dicembre:

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Prestazioni specialistica ambulatoriale			
Diagnostica (strumentale e per immagini)			
Screening			
Ricoveri ospedalieri			

PARTE QUARTA - STATO PATRIMONIALE

1. I dati di bilancio, indicati nel prospetto di stato patrimoniale, concordano con il modello S.P. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d.lgs. n. 118/2011?

I. STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

2. I contributi in conto capitale sono stati registrati a Patrimonio Netto al momento della loro assegnazione?

3. L'Ente ha acquisito beni con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dall'art. 29, d.lgs. n. 118/2011 (contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici; lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni; conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati)?

3.1. L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. n. 118/2011, è stato sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono?

3.2. L'Ente ha ceduto beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate?

3.2.1. Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata sterilizzata stornando a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa?

3.2.2. Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio?

3.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi investimenti?

3.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione (DM 17 settembre 2012, I bilanci delle aziende, Documento n. 1, Sterilizzazione degli ammortamenti, cap. 5, pag. 9)?

4. L'Ente ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo?

5. Il Collegio ha verificato che le sterilizzazioni siano state correttamente calcolate (es. esclusione sterilizzazione di cespiti acquisiti con mutui, esclusione sterilizzazione di cespiti finanziati con l'utile di esercizio, ecc.)?

6. Il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento, quale base per l'identificazione degli ammortamenti da sterilizzare?

7. Le immobilizzazioni, eccezion fatta per quelle acquistate nell'esercizio 2021 utilizzando contributi in conto esercizio, sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011?

7.1. In caso di risposta negativa, motivare, distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a seguito di autorizzazione regionale e (II) altre motivazioni:

8. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2021 utilizzando contributi in conto esercizio pari a euro

a. sono state ammortizzate per il 100% del loro valore (art. 29, co. 1, lett.*b)* , d.lgs. n. 118/2011);

b. sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale la quota del contributo utilizzato;

c. altro;

Se altro, specificare di seguito:

9. Nel corso del 2021, l'Ente ha dichiarato fuori uso ed eliminato dalle immobilizzazioni alcuni beni?

9.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo in euro dei beni al netto del fondo ammortamento

Beni dichiarati fuori uso ed eliminati	

10. Il Collegio sindacale ha verificato che l'Ente proceda alla regolare tenuta degli inventari, nonché al loro costante aggiornamento?

Indicare la data dell'ultimo aggiornamento:

Beni immobili	
Beni mobili	

10.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10.2. Il Collegio sindacale ha accertato, almeno a campione, l'esistenza fisica dei principali beni materiali?

10.3 Il Collegio sindacale ha verificato l'aggiornamento degli inventari tenendo conto dei beni trasferiti dalla Protezione civile durante il periodo di emergenza COVID?

11. Organismi partecipati.

A seguito delle intese intercorse tra Corte dei conti e MEF – Dipartimento del Tesoro, per l'esame dei dati relativi agli organismi partecipati dagli enti sanitari sarà adoperato l'applicativo Partecipazioni (implementato dal MEF - Dipartimento del Tesoro) ai fini dell'esame dei dati relativi agli organismi partecipati dagli enti sanitari.
I revisori dovranno perciò controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro (ai sensi del d.l. n. 90/2014, art. 17, co. 4) con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica da parte dell'Organo di revisione. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessità di inserire le informazioni carenti.
Al fine di poter esercitare l'attività di controllo, essi dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni (per l'ente di cui sono revisori), seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.
Per una prima verifica sulla completezza delle informazioni sugli organismi partecipati dichiarati dall'ente nella banca dati sopra indicata, si richiede al Collegio sindacale di riportare alcune informazioni essenziali su detti organismi.

11.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2021

Codice Fiscale dell'organismo partecipato	Denominazione	Quota di partecipazione %

11.2 Le informazioni sugli organismi partecipati allegate al bilancio d'esercizio 2021 sono congruenti con quelle inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro (applicativo Partecipazioni)?

11.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

B) RIMANENZE

12. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'Ente ma fisicamente ubicate presso terzi (per esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)?

13. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata (art. 29, co. 1, lett. *a)*, d.lgs. n. 118/2011)?

13.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13.2. Nel corso del 2021 il Collegio sindacale ha verificato che l'Ente proceda al costante monitoraggio dei farmaci scaduti e/o prodotti soggetti a scadenza?

13.2.1. In caso di risposta affermativa, illustrare la procedura e gli esiti del monitoraggio:

13.2.2. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13.3. Il Collegio sindacale ha verificato l'accertamento della regolare tenuta della contabilità di magazzino, nonché la corrispondenza tra le giacenze fisiche e quelle contabili dei prodotti presi a campione?

13.4. Il Collegio sindacale ha verificato l'osservanza dei termini prescritti dal regolamento aziendale per la gestione del magazzino (o, in sua mancanza, dalle procedure interne di magazzino previste dall'ente), nonché la corretta tenuta dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione?

13.5. La contabilità di magazzino relativa alle giacenze sanitarie e non sanitarie viene tenuta attraverso un sistema informatico idoneo alla verifica delle giacenze?

13.5.1. In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

13.6. Il Collegio sindacale ha verificato, al termine di ciascun esercizio, la «riconciliazione» dei dati risultanti dai registri di magazzino con quelli dello Stato Patrimoniale?

13.7. Il Collegio sindacale ha riscontrato criticità nell'ambito della programmazione e della gestione delle scorte di magazzino, nonché sulla capacità di rifornire tempestivamente i singoli reparti?

13.7.1. In caso di risposta affermativa, illustrare le criticità rilevate:

C) CREDITI

14. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione?

14.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

15. Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Ente verso la Regione o Provincia autonoma, verso Aziende sanitarie pubbliche e verso i Comuni al 31/12/2021:

15.1. Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - Stato patrimoniale attivo B.II.2.a)

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31.12.2021	0	0
di cui relativi all'anno:		
2017 e precedenti		
2018		
2019		
2020		
2021		

15.2. Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto - Stato patrimoniale attivo B.II.2.b)

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31.12.2021	0	0
di cui relativi all'anno:		
2017 e precedenti		
2018		
2019		
2020		
2021		

15.3. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche - Stato patrimoniale attivo B.II.4)

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31.12.2021	0	0
di cui relativi all'anno:		
2017 e precedenti		
2018		
2019		
2020		
2021		

15.4. Crediti v/Comuni - Stato patrimoniale attivo B.II.3)

Anno	Valore nominale (euro)	Fondo Svalutazione
totale al 31.12.2021	0	0
di cui relativi all'anno:		
2017 e precedenti		
2018		
2019		
2020		
2021		

15.5. Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio:

II. STATO PATRIMONIALE PASSIVO
D) UTILE/PERDITA

16. Indicare per le perdite iscritte in bilancio, i dati di seguito richiesti in riferimento ai relativi anni:

Anno	UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	eventuali somme assegnate per ripiano perdite	quota incassata delle somme assegnate per ripiano perdite	modalità di copertura *(in caso di intervento della Regione, indicare anche gli estremi del provvedimento)*	utile o perdita corrispondente al ricalcolo degli ammortamenti	utili portati a nuovo o perdita non ancora coperta al 31/12/2021
2021						
2020						
2019						
2018						
2017 e prec.						
Eventuali perdite non ancora coperte al 31/12/2021 (l'importo deve corrispondere alla somma delle voci A.V), A.VI) e A.VII) dello Stato Patrimoniale)						0

16.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

16.1.1. In caso di mancato accertamento o accertamento negativo indicare i motivi:

16.2. Indicare l'utile o la perdita d'esercizio per il 2021 (ammontare in euro):

16.2.1 L'eventuale utile d'esercizio 2021 è stato:

- **(I) portato a compensazione delle perdite portate a nuovo**
- **(II) accantonato a riserva al fine di finanziare nuovi investimenti**
- **(III) accantonato a riserva senza una esplicita finalizzazione**
- **(IV) altro**

specificare:

E) FONDO RISCHI ED ONERI

17. Sono state correttamente compilate le tabelle da 37 a 40 del punto 12 della nota integrativa (D.M. 20 marzo 2013)?

17.1. Osservazioni:

17.2. Il Collegio sindacale ha attestato nella propria relazione l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi e oneri e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla normativa vigente e ai corretti principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-contabili in essere nell'ente?

17.2.1 Osservazioni:

17.3. Le passività potenziali definite possibili (in relazione al loro grado di realizzazione e di avveramento; cfr. OIC 31 Fondi e TFR) sono state indicate in nota integrativa?

17.4. Le quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente, nelle fattispecie indicate dal modello CE (voce B.14.C e relative sottovoci), sono state accantonate negli appositi fondi spese?

17.5. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?

17.5.1. Indicare l'ammontare delle possibili perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati:

17.6. Il Collegio sindacale ha valutato positivamente la completezza ed adeguatezza dei fondi accantonati a fronte di rischi probabili?

17.6.1. In caso di risposta negativa, illustrare quali sono i rischi probabili e le valutazioni formulate:

17.7. Esistono rischi aziendali i cui fondi sono accantonati presso la GSA?

17.7.1. In caso di risposta affermativa, indicare la tipologia di rischi e l'ammontare dei fondi:

F) DEBITI

18. Nel punto 14 della nota integrativa (DM 20 marzo 2013) è puntualmente rappresentata la situazione debitoria dell'Ente?

18.1. Osservazioni:

19. Nel corso del 2021 sono state effettuate operazioni di transazione dei debiti?

19.1. In caso di risposta affermativa, illustrare le operazioni effettuate:

20. Indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall'Ente verso la Regione o Provincia autonoma, e verso Aziende sanitarie pubbliche e verso Comuni al 31/12/2021:

20.1. Debiti v/Regione o Provincia autonoma - Stato patrimoniale passivo D.III)

Anno	Importo (euro)
totale al 31.12.2021	0
di cui relativi all'anno:	
2017 e precedenti	
2018	
2019	
2020	
2021	

20.2. Debiti V/Aziende Sanitarie Pubbliche - Stato patrimoniale passivo D.V)

Anno	Importo (euro)
totale al 31.12.2021	0
di cui relativi all'anno:	
2017 e precedenti	
2018	
2019	
2020	
2021	

20.3. Debiti V/Comuni - Stato patrimoniale passivo D.IV)

Anno	Importo (euro)
totale al 31.12.2021	0
di cui relativi all'anno:	
2017 e precedenti	
2018	
2019	
2020	
2021	

21. Debiti v/fornitori.
Il Collegio ha accertato:

Debito al 31/12	Debiti verso fornitori (totale) (c=a+b)	Debiti verso fornitori non ancora scaduti (debiti non ancora soggetti a pagamento in quanto il termine di dilazione previsto in fattura non è spirato) (a)	Debiti verso fornitori scaduti (debiti soggetti a pagamento) (b)	Indicatore di tempestività dei pagamenti
2021	0			
2020	0			
2019	0			

21.1. Per l'esercizio 2021, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, prescritto dall'art. 41 del d.l. n. 66/2014, è stato determinato come indicato nel d.p.c.m. 22/09/2014?

21.1.1. In caso di risposta negativa, precisare la metodologia utilizzata per il calcolo dei giorni medi di pagamento:

21.2. L'Ente ha allegato al bilancio di esercizio il prospetto attestante i pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati oltre il termine previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 231/2002?

21.2.1. In caso di superamento dei predetti termini, illustrare brevemente le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti:

21.2.2. Il Collegio sindacale, nel caso di pagamenti oltre i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, ha verificato le attestazioni allegate al bilancio di esercizio (art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014)?

21.2.3. Indicare i pagamenti effettuati nel corso del 2021:

(importi in euro)

Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2021 per anno di emissione fattura						Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.p.c.m. 22/09/2014
Ante 2018	2018	2019	2020	2021	Totale pagamenti 2021	
					0	

21.2.4. Indicare i debiti verso fornitori al 31/12/2021 per anno di formazione:

(importi in euro)

	Debiti verso fornitori al 31/12/2021 per anno di emissione fattura					
Descrizione	Ante 2018	2018	2019	2020	2021	Totale debiti verso fornitori al 31/12/2021
Debiti verso fornitori						0
- di cui in contenzioso giudiziale o stragiudiziale						0

21.2.5. Per i debiti scaduti da oltre un anno, illustrare dettagliatamente i motivi per il mancato pagamento e le azioni dirette a eliminare tali debiti:

21.2.6. L'Ente ha usufruito delle anticipazioni di liquidità, previste dall'art. 1, co. 833 e ss., l. n. 178/2020, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi?

21.2.6.1. In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare (in euro) delle anticipazioni di liquidità

21.2.7. Con riferimento al quesito precedente, l'Ente ha provveduto all'estinzione dei debiti entro i termini previsti dall'art. 1, co. 839, l. n. 178/2020?

21.2.7.1. La riduzione dei debiti iscritti nello Stato Patrimoniale è stata coerente con le anticipazioni di liquidità ricevute?

21.2.7.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

22. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione: (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da "*factoring*" regionale)

Importo iscritto nel conto economico a qualsiasi titolo (interessi passivi, accantonamenti per interessi di mora, sopravvenienze ecc.)		
Esercizio	da *factoring* regionale	diretti
2021		
2020		
2019		

23. Alla chiusura dell'esercizio è stato iscritto nello Stato Patrimoniale un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento di (euro):

consistenza iniziale	accantonamenti dell'esercizio	utilizzi	fondo al 31/12

23.1. Sulla base dei seguenti criteri:

24. Al fine di conoscere l'incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa e della voce relativa ad altri interessi passivi, nonché delle spese legali sul Valore della produzione, compilare la seguente tabella (euro):

Interessi passivi (C.3.A + C.3.C)	Spese legali	Valore della produzione (A)	Incidenza %

PARTE QUINTA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

1 L'Ente è stato individuato dalla Regione/Provincia autonoma come soggetto attuatore per l'esecuzione dei programmi di investimento relativi alla Missione 6 del PNRR?

2. L'Ente ha progetti in essere a valere sulle risorse PNRR?

2.1 In caso di risposta affermativa, compilare la seguente tabella:

Miss-Comp	*Desrizione sub-intervento*	*Anno 2021*	*Anno 2022*
M6.C.2	*1.1.1.2. Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)*		
M6.C.2	*1.2.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile ("progetti in essere" ex art.20, L. 67/1988)*		
M6.C.2	*1.3.1.3 Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria ("progetti in essere")*		

2.2 Eventuali informazioni aggiuntive:

3. Compilare la seguente tabella per l'anno 2022:

Codifica	*Descrizione investimento*	*Anno 2022*	
		PNRR	*PNC*
M6.C1.I1.1	*1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona*		
M6.C1.I1.2	*1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina*		
M6.C1.I1.3	*1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)*		
M6.C2.I1.1	*1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*		
M6.C2.I1.2	*1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile*		
M6.C2.I1.3	*1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione*		
M6.C2.I2.1	*2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN*		
M6.C2.I2.2	*2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario*		

3.1 Eventuali ulteriori informazioni aggiuntive:

4. L'Ente ha adottato specifiche regole di *governance* aziendale al fine di gestire più efficacemente i programmi di investimento previsti dalla Missione 6 del PNRR e conseguire gli obiettivi nei tempi previsti?

4.1 In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le misure adottate; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. L'Ente, ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.m. 11/10/2021, ha previsto di adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo?

5.1 In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le iniziative previste:

5.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6. L'Ente ha previsto il reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021)?

6.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero, il profilo professionale, le modalità di reclutamento e l'ammontare della spesa di personale prevista per l'anno 2022:

7. L'Ente ha previsto il conferimento di incarichi professionali per la realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021 e d.p.c.m. 12 novembre 2021)?

7.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero, la tipologia di professionalità, le modalità di conferimento, l'ammontare della spesa prevista per l'anno 2022 e la provenienza delle risorse utilizzate:

8. Ai fini del rispetto dell'art. 9, co. 4, d.l n. 77/2021, i sistemi informativi dell'Ente sono in grado di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni concernenti l'utilizzo delle risorse del PNRR e la tenuta di una apposita codificazione contabile dei flussi informativi collegati all'utilizzo delle relative risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.2 In caso di risposta affermativa al quesito precedente, il tracciamento è strumentale anche alla conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit?

8.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9. Riguardo alla gestione dei programmi di spesa per l'attuazione del PNRR, l'Ente ha emanato direttive specifiche, indirizzate agli organi di controllo interno, in materia di *audit* finanziario-contabile e di monitoraggio della gestione?

9.1 In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le misure adottate e la loro adeguatezza:

9.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10. Gli organi interni preposti ai controlli sulla regolarità degli atti amministrativi hanno adottato procedure specifiche per prevenire il rischio di eventuali frodi nella gestione dei fondi collegati all'attuazione del PNRR (art. 8, d.m. 11/10/2021)?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10.2 In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente i controlli preventivati e la loro adeguatezza:

11. Il sistema di contabilità direzionale dell'Ente implementa i previsti flussi informativi al fine di monitorare tempestivamente l'attuazione degli obiettivi programmati con il PNRR e la gestione dei relativi fondi?

11.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12. L'Ente si è dotato di un responsabile dell'esecuzione del PNRR (art. 8, co.6, d.m. 11/10/2021)?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13. L'Ente prevede di avvalersi dei servizi della Consip S.p.A. al fine di dare rapida attuazione alle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati (art. 11, co. 1 d.l. n. 77/2021)?

13.1 In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative che si intendono intraprendere:

ATTESTAZIONI FINALI

La presente relazione è stata approvata all'unanimità?

In caso di dissenso, si indichino le principali ragioni

Si attesta che le informazioni contenute nella presente relazione sono state desunte dagli atti e dalle evidenze contabili dell'Azienda a cura dello scrivente Collegio sindacale.

lì,

Il Collegio sindacale

ATTESTAZIONI FINALI

Si attesta che le informazioni contenute nella presente relazione sono state desunte dagli atti e dalle evidenze contabili della Gestione Sanitaria Accentrata

lì,

Il Terzo Certificatore

22A04425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Rettoria Santi Biagio e Carlo ai Catinari, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa Rettoria Santi Biagio e Carlo ai Catinari, con sede in Roma.

22A04472

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Rettoria Santa Maria in Via, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa Rettoria Santa Maria in Via, con sede in Roma.

22A04473

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007628/XVJ/CE/C del 5 luglio 2022, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati nella prima categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272:

A1B *assembly* VEGA-C: attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.22.0005 rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» in data 31 marzo 2022 ed assegnazione del numero ONU 0470 1.3C con medesimo certificato;

assieme A2 VEGA-C con cordoni: attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.22.0003 rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» in data 31 marzo 2022 ed assegnazione del numero ONU 0186 1.3C con medesimo certificato;

assieme A3 VEGA-C con cordoni: attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.22.0004 rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» in data 31 marzo 2022 ed assegnazione del numero ONU 0186 1.3C con medesimo certificato.

Per i citati esplosivi il sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, ha prodotto gli attestati di esame UE del tipo sopra indicati ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 16 novembre 2021, rilasciato dall'organismo notificato «INERIS»:

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Avio S.p.a.» presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (RM).

Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04627

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005766/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del sig. Sorbara Giuseppe, titolare della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Sorbara» con sede e stabilimento in contrada Poro - Maropati (RC), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella quarta categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

PS COLPO 1 (massa attiva g 93);

PS COLPO 2 (massa attiva g 191);

PS COLPO 3 (massa attiva g 281);

PS COLPO 4 (massa attiva g 401);

PS COLPO 5 (massa attiva g 551);

PS COLPO 6 (massa attiva g 1147);

PS COLPO 7 (massa attiva g 2220).

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04628

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007247/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella seconda categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto:

carica di controminamento CM107 da 78 kg in *Composition* B 60/40 completa di carica di rinforzo in T4 e priva di congegno di attivazione;

carica di controminamento CM107 da 78 kg in *Composition* B 60/40 priva di carica di rinforzo;

carica compressa cilindrica in T4 (dimensioni: Ø 56, H 56 *mm)*.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04629

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006327/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «bomba d'aereo BLU-111 C/B IT 500 lbs caricata in PBXN-109 con rivestimento protettivo termico», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04630

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007138/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi denominati:

cartuccia 105 mm HE M1 con M67 (GSB103);

bossolo innescato con cannello IM38 e carica di lancio tipo M67 (GSB103);

polvere di lancio tipo I (GSB103 UP);

polvere di lancio tipo II (GSB103 MP);

carica di lancio tipo M67 (GSB103);

ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04631

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005726/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

testa in guerra per mina Manta in TNT da 130 kg completa di TDD *(target detection device)* e detonatori;

testa in guerra per mina Manta in TNT da 130 kg completa di carica di rinforzo con TDD *(target detection device)*;

testa in guerra per mina Manta in TNT da 130 kg completa di carica di rinforzo senza TDD *(target detection device)*.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04632

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006185/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza della signora Fattore Erika, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «UEE Italia S.r.l.», con stabilimento sito in Aulla, via Canalescuro n. 9 - Terrarossa (MS), la spoletta denominata «4AP mod. C», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuta e classificata nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «Ap al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04633

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006194/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del signora Fattore Erika, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto del società «UEE Italia S.r.l.», con stabilimento sito in Aulla, via Canalescuro n. 9 - Terrarossa (MS) la spoletta denominata «4AP mod. B», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuta e classificata nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04634

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005748/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016,

n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

carica di controminamento CM107 da 76 kg in PBXN-111 completa di carica di rinforzo in PBXN-7 e priva di congegno di attivazione;

carica di controminamento CM107 da 76 kg in PBXN-111 priva di carica di rinforzo e congegno di attivazione.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04635

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001840/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza della signora Albano Carolina, titolare della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Albano Carolina» con fabbrica di fuochi artificiali in località Fondo Annunziata - Giugliano (NA), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

Albano C 210 E (massa attiva g 16100,0);

Albano C 210 (massa attiva g 5713,0);

Albano C 160 C (massa attiva g 4452,0);

Albano C 80 A (massa attiva g 524,0);

Albano C 100 B (massa attiva g 735,0);

Albano C 90 (massa attiva g 842,0);

Albano C 160 A (massa attiva g 3792,0);

Albano C 130 A (massa attiva g 1340,0);

Albano C 110 (massa attiva g 1017,0);

Albano C 130 E (massa attiva g 980,0);

Albano C 100 A (massa attiva g 568,0).

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04636

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002656/XVJ(53) del 15 luglio 2022, su istanza del sig. Emilio Stocchi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MES S.p.a.» con deposito sito in San Giovanni Rotondo (FG) - località Posta Tuoro Angeloni, l'esplosivo denominato «propellente TLP I 15140», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A04637

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 03/2022 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 30 aprile 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007095/PSIC-L-134 del 22 luglio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 03/2022 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 30 aprile 2022, concernente la modifica del Capo XI, «Contributo per attività di formazione professionale degli iscritti», del regolamento per le forme di assistenza.

22A04625

Approvazione della delibera n. 18/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO in data 23 febbraio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007035/RAP-L-75 del 21 luglio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enasarco in data 23 febbraio 2022, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo con decorrenza 1° gennaio 2022, di cui all'art. 49 del regolamento delle attività istituzionali.

22A04626

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonchè del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Garda Colli Mantovani», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito Ufficiale del MIPAAF - Qualità - Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Lombardia, su istanza del Consorzio tutela vini Mantovani con sede in Mantova, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», nel rispetto della

procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 27 luglio 2022, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di Origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regoli con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, a seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «GARDA COLLI MANTOVANI».

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

qualità → Vini DOP e IGP → domande di protezione e modifica disciplinari → procedura nazionale → anno 2022 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → procedura nazionale preliminare → pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/it/IDPagina/17715 seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare → pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

22A04624

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-191) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.